

Interventi a raffica. Testo unico, riforma e circolari Inps

Il puzzle di norme sull'apprendistato ancora incompleto

Dopo i chiarimenti sull'agevolazione rimangono alcuni ostacoli applicativi

PAGINA A CURA DI

Ornella Lacqua**Alessandro Rota Porta**

L'istituto dell'apprendistato è in continua evoluzione: dopo l'entrata in vigore del Testo unico (Dlgs 167/2011) anche la riforma del mercato del lavoro è intervenuta con alcuni aggiustamenti. A queste nuove norme sono seguite le indicazioni di prassi, tra cui la circolare dell'Inps 128 del 2 novembre e il messaggio 20123 del 6 dicembre scorso.

Vediamo dunque lo stato dell'arte di questo contratto che dovrebbe essere il canale preferenziale per l'ingresso dei giovani con due obiettivi principali: da un lato, consentire attraverso un percorso di training-on-the-job, di acquisire una professionalità o di completare e arricchire la formazione scolastica; dall'altro, incentivare le aziende a politiche di placement, attraverso la concessione di benefici economici in cambio di percorsi di apprendimento. I benefici contributivi Inps per l'anno successivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione spettano, peraltro (secondo la nuova disciplina del Testo unico), solo dopo la conferma in servizio esercitata alla fine di quest'ultimo e non anche per la «qualificazione» anticipata durante lo svolgimento del contratto.

I limiti da rispettare

I datori di lavoro devono comunque affacciarsi all'applicazione dell'apprendistato tenendo conto di alcuni aspetti operativi. In-

fatti non tutti gli ostacoli che già prima dell'entrata in vigore del Dlgs 167/2011 avevano frenato la diffusione delle tre declinazioni di contratto (si veda il grafico a lato), sono stati rimossi.

In primo luogo, vanno lette le disposizioni dettate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Per l'apprendistato «professionalizzante», ad esempio, in alcuni ambiti contrattuali (industria, artigianato, e così via) dove non tutti i Ccnl di comparto sono ancora intervenuti sulla materia, l'applicazione dell'apprendistato deve conformarsi alle indicazioni di massima fissate dalle intese interconfederali, laddove le vecchie discipline non siano compatibili con il Dlgs 167.

Diverso è invece il discorso per l'apprendistato per l'acquisizione del diploma, la cui regolamentazione della formazione – nonostante lo schema delineato dalla Conferenza Stato-Regioni il 15 marzo scorso – è ancora ferma per via della mancata emanazione delle discipline regionali nella gran parte del territorio. E lo stesso destino riguarda, in parte, l'apprendistato di alta formazione e ricerca.

Un altro «paletto» da rispettare è quello della stabilizzazione per le aziende con almeno 10 dipendenti, introdotta dalla legge 92/2012 (con i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 2 del Dlgs 167/2011) nella misura del 50% dei contratti di apprendistato stipulati nell'ultimo triennio, abbattuta al 30% fino al 18 luglio 2015. Da questo conteggio sono

però escluse le cessazioni avvenute durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

Nuovi vantaggi per l'impresa

Tra gli interventi sull'apprendistato disposti dalla riforma va invece a vantaggio dei datori di lavoro l'elevazione – con decorrenza dal 1° gennaio 2013 – del rapporto tra maestranze specializzate e qualificate in servizio rispetto al numero di apprendisti che possono essere assunti. Questo rapporto è di 3 a 2, per i datori che occupano più di 9 unità. Inoltre, la riforma – nel solco delle indicazioni del Lavoro di cui all'interpello 40/2011 – ha disposto la possibilità di allungare il periodo di formazione fino a cinque anni per le figure professionali dell'artigianato individuate dai Ccnl (nell'apprendistato professionalizzante).

Di notevole importanza è stata infine l'apertura data dalla legge 92/2012 (in seguito a una modifica introdotta dal Dl 83/2012) alla possibilità di ricorrere all'apprendistato in staff-leasing in tutti i settori produttivi, senza l'applicazione dei limiti che operano in via generale. Peraltro, secondo l'accordo collettivo sottoscritto il 5 aprile 2012, sebbene la formazione debba comunque essere erogata dall'impresa utilizzatrice, secondo le regole previste dal Ccnl in cui opera, l'agenzia per il Lavoro deve nominare un tutore formativo e può integrare la formazione se questa risulta insufficiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fino a nove dipendenti. Sgravio totale

I datori devono fare i conti con i paletti Ue agli aiuti

Il messaggio Inps 20123 dello scorso 6 dicembre e la circolare 128 del 2 novembre hanno fornito una serie di chiarimenti sull'apprendistato, e hanno evidenziato modalità e limiti per ottenere l'azzeramento dei contributi a carico dei datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, previsto per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

L'incentivo, varato dall'articolo 22 della legge di stabilità 2012 per promuovere l'occupazione giovanile, è riferito ai primi tre anni di contratto, mentre per quelli successivi resta confermata l'aliquota del 10%, fino alla scadenza del periodo formativo.

La misura incentivante si applica alla contribuzione dovuta in base alla legge 296/2006. Non rientrano, dunque, nello sgravio i contratti di apprendistato instaurati con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, nei confronti dei quali si applica il regime contributivo previsto dalla legge 223/1991.

Resta escluso dalla misura agevolata il contributo relativo all'Aspi (1,61%), in vigore da gennaio 2013, dovuto per tutte le tipologie di apprendistato.

Le istruzioni dell'Inps preci-

sano che lo sgravio totale avviene in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", come previsto dal regolamento Ce 1998/2006. I datori interessati dovranno quindi presentare telematicamente all'Inps - «nel più breve tempo possibile» e usando la funzionalità «Contatti» del cassetto previdenziale aziende - una dichiarazione attestante che, nell'anno di stipula del contratto di apprendi-

GLI EFFETTI

Azzeramento per i primi tre anni di contratto

Per quelli successivi è confermata l'aliquota del 10 per cento

stato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti eccedenti i limiti complessivi "de minimis".

Il nuovo adempimento non riguarda solo i datori che instaurino nuovi contratti di apprendistato, ma anche quelli che abbiano già applicato lo sgravio totale a partire da gennaio 2012, nonché quelli che, pur essendo destinatari dell'incentivo, non l'abbiano ancora richiesto.

Per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens, per i primi tre anni di apprendistato, nel «Tipo Contribuzione» si dovranno riportare codici differenti, a seconda del regime contributivo. I datori di lavoro che hanno operato in maniera difforme, dovranno provvedere alla sistemazione tramite la procedura Uniemens Vig.

L'uso delle nuove codifiche rende necessaria anche la compilazione di un ulteriore elemento denominato «Tipo apprendistato» dove andrà valorizzato il codice che corrisponde alla diversa tipologia di contratto stipulato.

Il messaggio 20123 chiarisce che i codici tipo contribuzione per gli apprendisti senza sgravio totale (A, B, C) continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2012, mentre per i rapporti costituiti ai sensi della legge 196/1997 si potranno continuare a utilizzare i codici Do, D1 e D2 fino alla scadenza del contratto. Pertanto, sia i nuovi codici tipo contribuzione (J e K) sia quelli relativi al tipo di apprendistato (APPA, APPB e APPC) saranno obbligatori a partire dalle denunce Uniemens riferite a gennaio 2013.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit

LE TIPOLOGIE

- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: è per tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione; per giovani tra i 15 e i 25 anni; profili formativi rimessi alle Regioni
- Apprendistato professionalizzante o di mestiere: è per tutti i settori di attività ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali; è riservato a giovani fra 18 e 29 anni (17 se in possesso di qualifica professionale)
- Apprendistato di alta formazione e di ricerca: per giovani tra i 18 e i 29 anni, è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, alla specializzazione tecnica superiore e al praticantato
- Apprendistato per lavoratori in mobilità: è realizzabile con i soggetti iscritti nelle liste di mobilità a prescindere dai requisiti di età previsti dalla disciplina generale

I PRINCIPI DA RISPETTARE

- Forma scritta del contratto e del piano formativo
- Durata minima non inferiore a sei mesi, escluse attività stagionali
- Divieto di retribuzione a cottimo
- Retribuzione fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, o retribuzione in misura percentuale
- Presenza di un tutore o di un referente aziendale
- Divieto di recedere dal contratto durante la formazione senza giusta causa o giustificato motivo

I LIMITI QUANTITATIVI

- Fino al 31 dicembre 2012 il numero di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non deve superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati; da gennaio 2013 il rapporto diventerà di 3 a 2
- Restano escluse le aziende con un meno di dieci dipendenti che manterranno il rapporto del 100%
- Se l'azienda non occupa maestranze qualificate o ne impiega meno di 3, può assumere al massimo 3 apprendisti
- Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni della legge 443/1985

L'OBLIGO DI STABILIZZAZIONE

La clausola di stabilizzazione che si applica alle aziende con almeno 10 lavoratori, subordina l'assunzione di nuovi apprendisti alla prosecuzione del rapporto di lavoro, alla fine dell'apprendistato, di almeno il 50% degli apprendisti assunti dallo stesso datore di lavoro nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione; la percentuale è ridotta al 30% fino al 17 luglio 2015

I BENEFICI NORMATIVI

Gli apprendisti si escludono dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e Ccnl per l'applicazione di determinate normative e istituti. Ciò si riflette, ad esempio, sui licenziamenti individuali e in particolare sull'esclusione degli apprendisti dai limiti numerici previsti per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 300/70, oppure dalla non computabilità nella base di calcolo per il collocamento obbligatorio previsto dalla legge 68/99

LA TUTELA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Fino al 31 dicembre 2012 gli apprendisti rimangono tutelati dalle assicurazioni: Ivs, malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare, infortunio e malattia professionale. Dal 2013, secondo quanto previsto dalla riforma Fornero, saranno destinatari dell'Aspi e pertanto i contributi a carico dell'azienda aumenteranno dell'1,61%

I BENEFICI CONTRIBUTIVI

A seconda della tipologia dei datori di lavoro varia la contribuzione Inps a carico ditta come segue:

- con più di 9 addetti: 10%
- con meno di 10 addetti: primo anno 1,5%; secondo anno 3%; terzo anno e successivi 10%
- con meno di 10 addetti, per gli apprendisti assunti dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, sgravio totale per i primi 3 anni e 10% per gli anni successivi



Previdenza. La denuncia Uniemens non distingue la pensione in «quota A» e «quota B»

Il modello Inps unisce stipendi fissi e accessori

Per ricostruire i dati bisognerà ricorrere all'ente di appartenenza

**Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan**

Assorbito giuridicamente l'Inpdap, dopo un breve periodo di assestamento, l'Inps allarga a pieno titolo il suo raggio d'azione sui dipendenti pubblici e ne impone regole e procedure. Un primo segnale è stato registrato con la sostituzione dalla vecchia denuncia contributiva dell'ex istituto di previdenza pubblico (Dma) con la nuova e aggiornata Uniemens, in uso presso l'Inps. Ma se, in teoria, il passaggio doveva rappresentare solo una diversa modalità di comunicazione dei dati previdenziali, l'avvicendamento nasconde una discreta quantità di novità, dubbi e problemi.

Le prime istruzioni furono impartite con la circolare Inps n. 105 del 7 agosto 2012, documento di difficile lettura in quanto doveva essere costantemente incrociato con le specifiche tecniche del flusso e le istruzioni operative. Un aspetto, però, appariva già chiaro: con le retribuzioni di ottobre il criterio di competenza che aveva guidato le denunce contributive fino a quel momento lasciava il passo al criterio di cassa. La singola voce stipendiale assume rilievo non nel periodo a cui si riferisce, ma nel momento in cui viene corrisposta. Se dal punto di vista del calcolo dei contributi dovuti questo non rappresenta una grossa questione, in quanto le aliquote sono ferme da tempo, riflessi importanti si possono incontrare in sede di calcolo della pensione. Se da un lato, un dipendente che presta servizio ordinariamente non va incontro a grosse differenze, dall'altro non risulta chiaro come trattare il lavoratore che si trova in uno dei casi per i quali è previsto l'accredito figurativo. Ad

esempio, il dipendente che usufruisca del congedo parentale con retribuzione ridotta al 30% e nello stesso mese riceva arretrati riferiti ad un periodo in cui godeva dello stipendio pieno, si vede sommare i due importi, senza possibilità di distinzione. Ma come farà l'Inps a quantificare la contribuzione figurativa? La fattispecie è frequente: si pensi ai dipendenti che trasformano il loro contratto di lavoro da part-time a tempo pieno o coloro che si trovano in malattia con retribuzione ridotta.

Forse conscio delle difficoltà incontrate, l'Inps torna sulla materia con il messaggio 17297 del 24 ottobre, corredato di una serie di esempi pratici. Ed è a questo punto che emerge una seconda stranezza: manca la suddivisione della retribuzione fra parte fissa e continuativa e parte accessoria. Distinzione che costituisce il caposaldo per il calcolo della pensione con il sistema retributivo, la modalità attualmente applicata alla maggior parte dei pensionandi pubblici. In assenza del da-

to relativo al trattamento fondamentale, risulta impossibile procedere alla quantificazione di quella parte della pensione che valorizza il servizio maturato fino al 31 dicembre 1992. Come farà i calcoli l'Inps? Si possono delineare due ipotesi: o ricorre ancora all'ente di appartenenza, senza alcuna possibilità di verifica della certificazione prodotta, oppure questi potrebbero costituire i presupposti per arrivare ad estendere anche ai lavoratori pubblici il metodo di calcolo applicato dall'Inps al privato.

Il problema non può trovare soluzione nei campi «stipendio tabellare» e «retribuzione individuale di anzianità» in quanto negli stessi vanno indicate la sola retribuzione iniziale di categoria e la Ria, con esclusione delle altre voci fisse. Da quanto appreso, queste informazioni non influiscono né sul calcolo della contribuzione figurativa, né su quello della pensione, ma dovrebbero avere un mero valore statistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sui professionisti indipendenti la scure delle aliquote contributive

L'ASSOCIAZIONE ACTA (LAVORATORI AUTONOMI DEL TERZIARIO AVANZATO) RENDE NOTA UNA RICERCA PER CUI L'ITALIA È AL PRIMO POSTO PER LA PRESSIONE PREVIDENZIALE, MA CRESCE IL DISAGIO PER LE SCARSE PENSIONI FUTURE

Andrea Rustichelli

Roma

A monte c'è il danno dei salari contributivi, una vera e propria mannaia sul potere d'acquisto già messo a dura prova dalle contrazioni dei fatturati. Ma a valle, soprattutto, c'è la beffa delle pensioni future: se tutto va bene, per una grande quota di professionisti a partita Iva gli assegni previdenziali si attesteranno a meno della metà dell'ultimo reddito incassato prima dell'uscita dal lavoro.

Così il disagio si trasforma in rabbia, unendo un po' tutti gli autonomi. Ignorati dalla politica, sono i trentenni e quarantenni della generazione di mezzo, quella presa nella tenaglia della crisi e del sistema contributivo. Autonomi per scelta o molto più spesso perché espulsi dai ranghi del lavoro dipendente. Per tutti loro va in crisi l'idea della previdenza come bene pubblico: per lasciare il posto a una matrigna molto più avida che solidale.

Considerando le aliquote Inps, l'Italia, come mostra il grafi-

co realizzato dall'associazione Acta (lavoratori autonomi del terziario avanzato), ha il più alto livello di pressione contributiva sui lavoratori indipendenti. E dunque non c'è solo il saldo dell'Imu a funestare il dicembre degli italiani. Se molti spenderanno la tredicesima per tappare i buchi delle finanze familiari, per moltissimi altri lavoratori, che la tredicesima se la sognano, a turbare il sonno negli ultimi mesi dell'anno sono proprio le scadenze contributive, che si sommano a tutti gli altri adempimenti fiscali che gravano sugli I-Pro, independent professionals (come li definisce il mondo anglosassone, che li tratta molto meglio).

I più esasperati sono gli iscritti alla gestione separata dell'Inps, che devono versare oltre un quarto del loro reddito (poco più del 27%, nei prossimi anni salirà al 33%). Ma ci sono pure molti iscritti alle Casse private (come avvocati, psicologi, giornalisti freelance), anche se le loro aliquote contributive sono nettamente più basse, attorno al 10 o al 14%. Spettro e denominatore comune di questa moltitudine si chiama "tasso di sostituzione": ovvero il rapporto futuro tra l'ultimo reddito realizzato e la prima pensione che sarà percepita.

La protesta corre in Rete, con invettive e consigli per limitare i danni. «Oggi, 30 novembre, è l'«innominabile data-boia», si

leggeva giorni fa sul sito ilquintostato.org, che ha lanciato la campagna «io non posso saldare». «Coincide, infatti, con il versamento dell'acconto d'imposta, il secondo acconto, non rateizzabile, di tasse e contributi. Si tratta di un anticipo dei versamenti contributivi per l'anno 2012, anno non ancora terminato e per il quale non è ancora stata fatta la dichiarazione dei redditi».

A far inferocire gli autonomi non è soltanto la sproporzione tra i contributi da versare e le aspettative pensionistiche. C'è anche la correlata questione dei tassi di rivalutazione del versato. «Io considero una sorta di pizzo che devo pagare allo Stato», dice Chiara, una blogger di Roma titolare di una ditta individuale nel settore della comunicazione d'impresa. «I miei versamenti servono a pagare oggi le pensioni degli altri, magari dei baby-pensionati. Io avrò ben poco. Preferisco pagare la mia assicurazione privata: rende molto di più e se non sono soddisfatta posso cambiare prodotto».

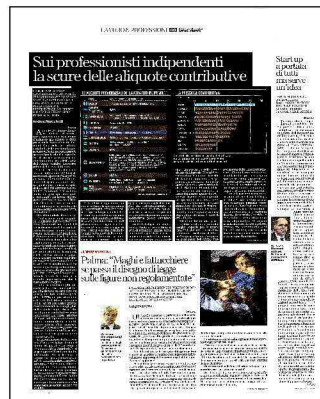
In effetti, la logica del contributivo (tanto si versa, tanto si avrà di pensione) spinge molti autonomi a guardare alle assicurazioni private, che sono ormai necessarie per addolcire le drastiche previsioni della previdenza obbligatoria. E i tassi di rivalutazione di quanto si decide di stanziare appaiono decisa-

mente più allettanti: «In media la resa di queste assicurazioni è del 2-3% annuo. Ma noi abbiamo soluzioni che rendono, al netto delle tasse, anche il 4,4%», spiega l'agente di una grande compagnia assicurativa. Invece, come sottolinea l'associazione Acta, il tasso di rivalutazione del montante dei contributi versati all'Inps, nella media degli ultimi tre anni, è stato di circa l'1,7%.

Sul fronte degli iscritti agli albi professionali, non va molto meglio. «Specie per le nostre Casse più giovani, il «tasso di sostituzione» oscilla tra il 40 e il 55%», spiega Andrea Camporese, presidente dell'Adepp, l'associazione delle Casse privatizzate. «Ci rendiamo conto che è insufficiente: per correggere queste pensioni depresse occorrono risorse, ma lo Stato tassa i nostri investimenti senza predisporre una fiscalità di vantaggio. In Europa non succede».

E se la legge non consente a nessuno di sganciarsi dall'Inps (o dalle Casse professionali), una soluzione parziale viene avanzata: «Non vogliamo certo istigare all'evasione contributiva», dice Anna Soru, presidente di Acta. «Basterebbe che ci fosse consentito, a fronte di una più bassa aliquota Inps, di versare eventualmente il resto a polizze private, che rendono molto di più. Il problema, però, è che lo Stato ha bisogno dei nostri soldi, ci usa per fare cassa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

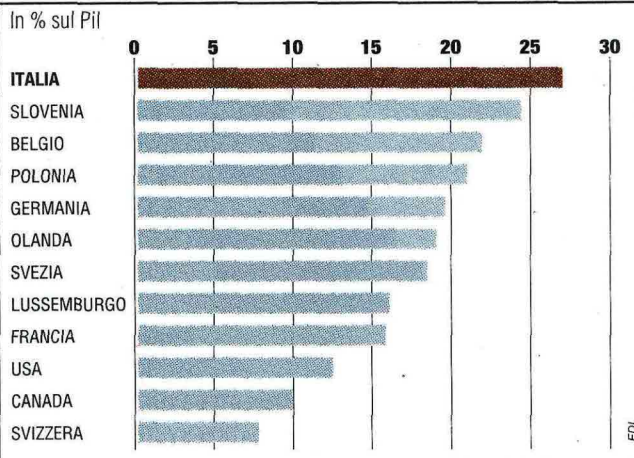


LE ALIQUOTE PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI INDIPENDENTI

Paese	Aliquota contributiva indipendenti
BELGIO	Fino a un massimo del 22% del reddito netto
CANADA Self-employed contribution rate	9,9%
DANIMARCA	Pensione di base a carico dello stato. Piano supplementare circa 600 euro (3.240 corone) all'anno
FRANCIA	Variabile dal 6 al 16%
GERMANIA	19,6%
ITALIA	27% (innalzamento previsto fino al 33%)
LUSSEMBURGO	16% con un massimale di circa 70.000 euro all'anno
OLANDA	19% (compenso 1,1% per reversibilità) con un massimale di 33.436 euro
POLONIA	21%
REGNO UNITO	2,65 pence fissi a settimana se i redditi sono superiori a 5.595 più 9% dell'importo del reddito annuo compreso fra 7.605 pence e 42.475 pence più 2% della parte del reddito annuo che supera 42.475 pence (aprile 2012). 15,5% dei contributi del lavoratore indipendente sono utilizzati per pagare il servizio sanitario nazionale per le prestazioni sanitarie
SVEZIA	18,5%
SVIZZERA	7,8% (fino al 9,60% con invalidità, maternità e altre forme di integrazione al reddito)
USA Self-employed tax rate	12,4% (ridotto al 10,4% per il 2011 e il 2012) Social Security + 2,9% (Medicare)

Fonte: Social Security Programs Throughout the World 2012

LA PRESSIONE CONTRIBUTIVA



Nella tabella a sinistra un confronto fra l'Italia e alcuni paesi sulle aliquote contributive per professionisti e lavoratori indipendenti

Scadenze

Norme e tributi

Lunedì 10 Dicembre 2012

I principali adempimenti fiscali, previdenziali
e amministrativi dal 16 al 31 dicembre**FISCO****AGRICOLTURA****LAVORO E PREVIDENZA**

DICEMBRE DAL 16 AL 31

La prossima uscita è in programma
il 24 dicembre 2012

LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA
17 IMU IRPEF ENPALS	18	19	20	21	22	23
24 ACCISE	25 IVA	26	27 IVA IRPEF INPS	28	29	30
31 RAVVEDIMENTO IRPEF INPS	1	2	3	4	5	6

Il Sole 24 ORE Acquedotto

Natizie | Commenti | Idee | Norme e Tributi | Finanza | Economia | Tecnologie | Cultura

1° Sco | Diritto | Lavoro | Educazione e Ambiente | Enti locali e IPA | L'esperto risponde | Documenti

Le prossime scadenze

29 dicembre Condominio (1)	30 dicembre Ambiente e Sicurezza (1)	31 dicembre Ambiente e Sicurezza (2)
Eni Locali e PA (1)	Condominio (3)	Condominio (8)
Prato (1)	Eni Locali e PA (1)	Contrattazione collettiva (45)

SPECIALE ONLINELa nuova sezione
dedicata alle scadenze
fiscali, normative
e fiscali.com www.ilsole24ore.com**INSERTO A CURA DI**
Federica Micardi
e Francesca MilanoIl Sole **24 ORE**

Scadenze
Personali

DICEMBRE
DAL 16 AL 31

16 dicembre 2012

DATA	CAVITÀ	CAVITÀ	CAVITÀ	CAVITÀ	CAVITÀ	CAVITÀ
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

IL SOLE 24 ORE

FISCOA CURA DI **Tonino Morina e Marco Piazza****GIOVEDÌ 27.** Il rischio riguarda gli importi superiori a 50mila euro

Scatta la sanzione penale per chi ha omesso versamenti Iva

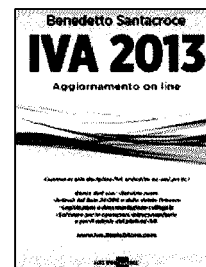
Il 27 dicembre scatta il rischio di sanzione penale a carico dei contribuenti che hanno omesso versamenti Iva relativi al 2011, di importo superiore a 50mila euro. Il comportamento del soggetto che non versa l'Iva dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale è assimilato, sotto il profilo sanzionatorio, a quello del sostituto d'imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. L'articolo 10-ter stabilisce che la norma di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo 74/2000 si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'Iva, a condizione che l'omesso versamento superi l'importo di 50mila euro per ciascun periodo d'imposta. A norma del richiamato articolo 10-bis, «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti,

per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta». Il momento nel quale si consuma il reato è individuato nell'omesso versamento dell'Iva «dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo», cioè entro il 27 dicembre. La sanzione penale è perciò applicabile ai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2012 riguardanti l'Iva relativa all'anno 2011, che risulta dalla dichiarazione, modello Iva 2012, presentata entro il 30 settembre 2012, che slittava a lunedì 1° ottobre, in via telematica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riferimenti normativi

■ **Articoli 10-bis e 10-ter,**
del decreto legislativo 74/2000



Iva 2013
di B. Santacroce
Il volume commenta
il Dpr 633/1972
illustrandone le novità
500 pagine; 79 euro
Sconto del 15% per chi
lo acquista entro il 15
dicembre

Lunedì 17
(slitta da domenica 16)**ACCISE****Diritti annuali di licenza**

■ Scade oggi il termine per versare il diritto annuale di licenza per gli impianti, depositi ed esercizi di vendita.

Riferimenti normativi

Articolo 63, comma 4, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

IMU**Versamento a saldo 2012**

■ Oggi è l'ultimo giorno per versare la seconda e ultima rata a saldo dell'imposta municipale sugli immobili (Imu) per il 2012. Il versamento dell'Imu può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente, ad esempio, con il credito Irpef che scaturisce dal modello 730/2012 o dall'Unico 2012 persone fisiche, per i redditi del 2011.

Riferimenti normativi

Articoli 8, 9 e 13, decreto legislativo
14 marzo 2011
Decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504
Articolo 13, comma 11, decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Provvedimento, protocollo
n. 2012/53909, del 12 aprile 2012
Risoluzione 35/E del 12 aprile 2012

IRPEF**Addizionale. Ultima rata conguagli 2011**

■ Entro oggi i datori di lavoro devono versare l'ultima rata dell'addizionale regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede di operazioni di conguaglio di fine 2011. Per l'addizionale provinciale e comunale, se dovute, valgono le stesse regole previste per l'addizionale regionale.

Riferimenti normativi

Articoli 17, 18 e 19,
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Articolo 50, decreto legislativo 446
del 15 dicembre 1997
Articolo 1, decreto legislativo 360
del 28 settembre 1998
Circolare 247/E del 29 dicembre 1999,
paragrafo 1.10

IVA**Contribuenti mensili**

■ Entro il 16 di ciascun mese il contribuente Iva mensile determina la differenza tra l'Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l'Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Entro lo stesso giorno deve essere versata la differenza. Se l'Iva dovuta non supera 25,82 euro, il versamento va effettuato insieme a quello del mese successivo.

**Riferimenti normativi**

Articoli 17 e 18, decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241
Articolo 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100

Dichiarazioni d'intento ricevute

■ Oggi è l'ultimo giorno per presentare la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente, per i contribuenti mensili. Per la scadenza di oggi devono essere comunicati i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di novembre.

Riferimenti normativi

Articolo 1, comma 1, lettera c),
decreto legge 746/83, convertito
dalla legge 17/84
Articolo 1, comma 381, legge 30 dicembre
2004, n. 311, Finanziaria 2005
Articolo 2, comma 4, decreto legge 16
del 2 marzo 2012

RAVVEDIMENTO "BREVE"**Tributi omessi
scaduti il 16 novembre 2012**

■ Scade oggi il termine per i contribuenti che intendono fruire del ravvedimento "breve", cioè entro i trenta giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi versamenti di tributi in scadenza al 16 novembre 2012.

Riferimenti normativi

Articoli 17, 18 e 19, decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241
Articolo 13, decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472
Risoluzione 109/E del 22 maggio 2007

RAVVEDIMENTO "SPRINT"**Tributi scaduti il 16 novembre 2012, pagati
entro il 30 novembre**

■ I contribuenti che hanno "saltato" l'appuntamento con i versamenti, in scadenza il 16 novembre 2012, ma che hanno pagato solo le imposte, nel periodo dal 17 novembre fino al 30 novembre 2012, possono avvalersi del ravvedimento "sprint". Con il ravvedimento "sprint", la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dell'1,5% annuo.

Riferimenti normativi

Articolo 23, comma 31, decreto legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
Articolo 13, decreto legislativo 471/1997
Articolo 13, decreto legislativo 472/1997
Circolare 41/E del 5 agosto 2011

RITENUTE**Redditi di capitale**

■ Scade oggi il termine per versare con il modello F24, oppure, dove è specificamente previsto, alla tesoreria, le ritenute sui redditi di capitale e assimilati operate nel mese precedente.

Riferimenti normativi

Articolo 26, Dpr 600/1973
Articoli 17, 18 e 19, decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241

**Redditi di lavoro dipendente
e assimilati**

■ Entro oggi devono essere versate le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese precedente. Per il versamento si usa il modello F24.

Riferimenti normativi

Articolo 24, Dpr 600/1973
Articoli 17, 18 e 19, decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241

SOSTITUTI D'IMPOSTA**Conguagli fiscali relativi al modello
730/2012**

■ Scade oggi il termine per i conguagli fiscali che devono effettuare i sostituti d'imposta sulle somme erogate ai "percipienti-sostituiti" nel mese di novembre. Si tratta dei conguagli relativi al modello 730/2012 elaborati sia dai sostituti d'imposta sia dai Centri di assistenza fiscale (Caf). Le regole del conguaglio fiscale sono uguali per tutti i contribuenti assistiti, dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi.

Riferimenti normativi

Articolo 34, comma 4,
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Articoli da 13 a 20, decreto ministeriale 31
maggio 1999, n. 164

Lunedì 24

(slitta da sabato 22)

ACCISE**Versamento con mora del 2 per cento**

■ Scade oggi il termine per pagare tardivamente, con indennità di mora del 2%, le accise non versate entro il 16 dicembre, che slitta a lunedì 17.

Riferimenti normativi

Articolo 3, comma 4,
decreto legislativo 504/95

Giovedì 27**ACCISE****Pagamento imposta**

■ Scade oggi il termine per pagare l'accisa sugli oli minerali, a eccezione del gas metano, per i prodotti immessi in consumo

dal 1° al 15 dicembre. La scadenza del 27 dicembre 2012 riguarda i contribuenti che eseguono il versamento direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.

Riferimenti normativi

Articolo 3, comma 4, decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504
Articolo 8-bis, del decreto legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito
nella legge 30 novembre 2001, n. 418

GAS METANO**Pagamento rata mensile**

■ Scade oggi il termine per pagare alla Tesoreria provinciale la rata di acconto mensile dovuta in relazione ai consumi di gas metano dell'anno precedente.

Riferimenti normativi

Articolo 26, comma 8,
decreto legislativo 504/95
Circolare del dipartimento delle Dogane
e delle Imposte indirette 1002
del 6 marzo 1997
Circolare del dipartimento delle Dogane
e delle Imposte indirette 80/D/126
del 14 marzo 1997

IVA**Acconto 2012**

■ Scade oggi il termine per versare l'acconto Iva per l'anno 2012. L'acconto non è dovuto se di ammontare inferiore a 103,29 euro.

Riferimenti normativi

Articolo 6, comma 4, legge 405/90
Articolo 74 del Dpr 633/72

Lunedì 31

(slitta da sabato 29)

**RAVVEDIMENTO UNICO 2012,
IRAP 2012, IVA 2012****Presentazione entro 90 giorni**

■ Scade il 29 dicembre, ma slitta a lunedì 31 dicembre, il termine per i contribuenti che, essendosi dimenticati di presentare l'Unico 2012, Irap 2012, Iva 2012, in scadenza ordinaria al 30 settembre 2012, che slittava al 1° ottobre 2012, intendono valersi del ravvedimento. Per i contribuenti che presentano l'Unico in ritardo, ma entro novanta giorni dalla scadenza, sono applicabili tante distinte sanzioni per ogni dichiarazione compresa nella dichiarazione unificata. Per la tardiva presentazione delle dichiarazioni, tenuto conto che la sanzione applicabile è di 258 euro per ciascuna dichiarazione, ha diritto alla riduzione a un decimo del minimo di ciascuna sanzione. Deve quindi la sanzione minima di 25 euro per ogni dichiarazione presentata tardivamente.

**Riferimenti normativi**

Articolo 4, Dpr 22 luglio 1998, n. 322
 Articolo 2, decreto legislativo
 18 dicembre 1997, n. 471
 Articolo 13, decreto legislativo
 18 dicembre 1997, n. 471
 Articolo 14, decreto legislativo
 18 dicembre 1997, n. 471
 Articolo 13, decreto legislativo
 18 dicembre 1997, n. 472

Lunedì 31

(slittata da domenica 30)

RAVVEDIMENTO "BREVE"**Tributi omessi scaduti
il 30 novembre 2012**

■ Scade oggi il termine per i contribuenti che intendono fruire del ravvedimento "breve", cioè entro i trenta giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi versamenti di tributi in scadenza al 30 novembre. Questo ravvedimento "breve" può riguardare i contribuenti che hanno omesso l'acconto delle imposte sui redditi, dell'Irap o della cedolare secca, in scadenza il 30 novembre. Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione del 3%, più gli interessi del 2,5% annuo per i giorni dal 1° dicembre 2012 fino al giorno di pagamento compreso. Anche gli interessi da ravvedimento devono essere versati a parte con uno specifico codice tributo (risoluzione 109/E del 22 maggio 2007). Solo in caso di ravvedimento per ritenute, i versamenti si eseguono ancora con il codice del tributo, cumulando l'importo delle ritenute con gli interessi.

Riferimenti normativi

Articoli 17, 18 e 19, decreto legislativo
 9 luglio 1997, n. 241
 Articolo 13, decreto legislativo
 18 dicembre 1997, n. 472

RAVVEDIMENTO "SPRINT"**Tributi scaduti il 30 novembre 2012, pagati
entro il 14 dicembre**

■ I contribuenti che hanno "saltato" l'appuntamento con i versamenti, in scadenza il 30 novembre 2012, ma che hanno pagato solo le imposte, nel periodo dal 1° dicembre fino al 14 dicembre 2012, possono avvalersi del ravvedimento "sprint". Con il ravvedimento "sprint", la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento "breve o mensile" entro trenta giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Il quindicesimo del 3 per cento è infatti uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura del 2,5% annuo.

Riferimenti normativi:

Articolo 23, comma 31, decreto legge
 6 luglio 2011, n. 98, convertito
 dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
 Articolo 13, decreto legislativo 471/1997
 Articolo 13, decreto legislativo 472/1997
 Circolare 41/E del 5 agosto 2011

Tributi scaduti il 16 dicembre 2012

■ I contribuenti che hanno "saltato" l'appuntamento con i versamenti, in scadenza il 16 dicembre 2012, a partire dal 17 dicembre fino al 30 dicembre 2012, hanno la possibilità di avvalersi del nuovo ravvedimento "sprint", che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine. Con il ravvedimento "sprint", la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce normalmente al 3% in caso di ravvedimento "breve o mensile" entro trenta giorni, è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Il quindicesimo del 3 per cento è infatti uguale allo 0,2% giornaliero. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. In caso di mancato pagamento, a partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il ravvedimento "breve o mensile". Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura del 2,5% annuo.

Riferimenti normativi

Articolo 23, comma 31, decreto legge
 6 luglio 2011, n. 98, convertito
 dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
 Articolo 13, decreto legislativo 471/1997
 Articolo 13, decreto legislativo 472/1997
 Circolare 41/E del 5 agosto 2011

Lunedì 31**ANAGRAFE TRIBUTARIA****Intermediari finanziari. Segnalazione dei
rapporti**

■ Entro oggi, gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, comma 6 del Dpr 605/1973 devono comunicare i rapporti con la clientela iniziati, modificati o cessati nel mese precedente.

Riferimenti normativi

Articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973
 Provvedimento del direttore dell'agenzia delle
 Entrate 19 gennaio 2007, n. 9647

BLACK LIST**Comunicazioni per il mese di novembre**

■ Scade oggi il termine per la trasmissione telematica delle comunicazioni per il mese di novembre degli elenchi clienti e fornitori di black list.

Riferimenti normativi

Decreto ministeriale 27 luglio 2010
 Decreto ministeriale 5 agosto 2010
 Circolare 53/E del 2010

BOLLO**Pagamento in modo virtuale
sesta rata 2012**

■ I soggetti autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono versare entro oggi la sesta rata bimestrale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2012.

Riferimenti normativi

Articolo 15, Dpr 642/1972

CAPITAL GAIN**Opzione o revoca**

■ Scade il termine per l'esercizio o revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul capital gain secondo il metodo del risparmio amministrato o metodo di risparmio gestito nell'anno successivo.

Riferimenti normativi

Articoli 6 e 7
 del decreto legislativo 461/97

CONSOLIDATO FISCALE MONDIALE**Opzione**

■ Le società con esercizio coincidente con l'anno solare che intendono esercitare l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli 130 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86, per il periodo d'imposta 2012 e seguenti, devono presentare interpello all'agenzia delle Entrate in base all'articolo 132, comma 3 dello stesso Testo unico.

Riferimenti normativi

Articoli 130 e 132 del Testo unico
 delle imposte sui redditi, Dpr 917/86

CONTABILITÀ TENUTA**CON SISTEMI MECCANOGRAFICI****Stampa scritture**

■ Scade oggi, 31 dicembre, il termine per stampare su carta i libri contabili dei contribuenti che hanno presentato in via telematica la dichiarazione unificata, modello Unico 2012, in scadenza al 30 settembre 2012, che slittava al 1° ottobre 2012. Sono infatti regolari i libri contabili



tenuti con sistema meccanografico, anche se in difetto di trascrizione su supporti cartacei, fino a tre mesi dopo la scadenza di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, cioè fino al 31 dicembre 2012, per i contribuenti di Unico che hanno presentato la dichiarazione entro il 30 settembre 2012, che slittava al 1° ottobre 2012.

Riferimenti normativi

Articolo 7, comma 4-ter, decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 489
Articolo 1, comma 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008

Iva

Annotazione fatture intracomunitarie

■ Le fatture per acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro acquisti e in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento allo stesso mese.

Riferimenti normativi

Articolo 47, comma 1, decreto legge 331/93, convertito nella legge 427/93

Autofattura per acquisti intracomunitari

■ Oggi è l'ultimo giorno per l'emissione dell'autofattura nel caso di acquisti intracomunitari fatti in ottobre per i quali l'operatore intracomunitario non ha emesso la fattura entro novembre (articolo 46, comma 5, Dl 331/93, convertito nella legge 427/93). Nel caso di fattura per acquisto intracomunitario con corrispettivo inferiore a quello reale, e registrata nel mese precedente, entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria, l'acquirente deve emettere fattura integrativa per la differenza.

Riferimenti normativi

Articolo 46, comma 5, Dl 331/93, convertito nella legge 427/93
Articolo 2, comma 1, lettera e, n. 3, decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18

Enti non commerciali. Dichiarazione e versamento per acquisti intracomunitari

■ Entro oggi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del Dpr 633/72 – enti non commerciali, associazioni o altre organizzazioni non commerciali – non soggetti passivi ai fini Iva, devono presentare la dichiarazione degli acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva relativa.

Riferimenti normativi

Articolo 4, comma 4, Dpr 633/72
Articolo 49, comma 1, decreto legge 331/93, convertito nella legge 427/93

Articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18

Operazioni effettuate tramite sedi secondarie

■ Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all'emissione delle fatture, all'annotazione dei corrispettivi e alla registrazione degli acquisti, gli obblighi di fatturazione e registrazione possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. La stessa procedura è ammessa per le operazioni effettuate fuori sede, tramite dipendenti, ausiliari o intermediari, per le cessioni di beni relativi a contratti estimatori e per i passaggi di beni dal committente al commissionario.

Riferimenti normativi

Articolo 73, comma 1, Dpr 633/72
Decreto ministeriale 18 novembre 1976
Circolare 328/E del 24 dicembre 1997

LIBRO INVENTARI

Compilazione e sottoscrizione

■ Scade oggi il termine per i contribuenti e gli imprenditori commerciali, che hanno presentato la dichiarazione dei redditi, Unico 2012, entro il 30 settembre 2012 in via telematica, che slittava al 1° ottobre 2012, e che devono trascrivere il bilancio sul libro inventari. Essi devono redigere e sottoscrivere l'inventario entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

Riferimenti normativi

Articolo 2217 del Codice civile
Articolo 15, Dpr 600/73

SCHEDE CARBURANTI

Rilevazione dei chilometri

■ I soggetti che usano i mezzi di trasporto nell'esercizio di impresa devono rilevare alla fine del mese o del trimestre il numero complessivo dei chilometri da riportare nella scheda carburanti, mensile o trimestrale.

Riferimenti normativi

Articolo 4, Dpr 444/1997

TOSAP

Occupazione iniziata in dicembre

■ Oggi è l'ultimo giorno per presentare la denuncia per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, se il rilascio dell'atto di concessione è stato effettuato nel mese di dicembre. Scade anche oggi il termine per eseguire il relativo pagamento sul conto corrente postale intestato al Comune o all'agente della riscossione.

Riferimenti normativi

Articolo 50, decreto legislativo 507/93

Pagamento seconda e ultima rata

■ I contribuenti che devono la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che hanno avuto inizio dopo il 31 luglio, per un importo superiore a 258,23 euro, e hanno scelto di pagare in due rate devono versare entro oggi la seconda e ultima rata.

Riferimenti normativi

Articolo 50, comma 5-bis, decreto legislativo 507/93

TRASPARENZA FISCALE

Opzione

■ Le società con esercizio coincidente con l'anno solare che intendano esercitare l'opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86, per il periodo d'imposta 2012 e seguenti (triennio 2012-2014), devono comunicarla all'amministrazione finanziaria utilizzando il modello di cui al provvedimento 4 agosto 2004. Per le società con esercizio che coincide con l'anno solare, l'opzione per il triennio 2012-2014, va esercitata entro il 31 dicembre 2012.

Riferimenti normativi

Articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/86
Provvedimento del 4 agosto 2004

UNICO 2012

Persone fisiche decedute dopo il 28 febbraio 2012

■ Scade oggi il termine per la presentazione alla posta del modello Unico 2012, delle persone fisiche decedute dopo il 28 febbraio 2012. Infatti, per le persone decedute dopo tale data, i termini ordinari sono prorogati di sei mesi. Perciò, il termine per la presentazione della dichiarazione alla posta scade il 31 dicembre 2012, in quanto la scadenza ordinaria per presentare l'Unico 2012 alla posta era il 30 giugno 2011. Per la presentazione in via telematica, considerata la proroga di sei mesi, il termine scade il 31 marzo 2013, che slitta a martedì 2 aprile 2013, in quanto la scadenza ordinaria per presentare l'Unico 2012 persone fisiche in via telematica era il 30 settembre 2012, che slittava al 1° ottobre 2012. Per i versamenti da fare, considerato che il termine ordinario del 16 giugno 2012 è stato prorogato al 9 luglio 2012, con Dpcm del 6 giugno 2012, il termine differito di sei mesi scade il 9 gennaio 2013.

Riferimenti normativi

Articolo 65, comma 3, Dpr 600/73
Dpcm 6 giugno 2012

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGRICOLTURA

A CURA DI Chiara Fiorini e Gian Paolo Tosoni

LUNEDÌ 17. Si paga il saldo dell'Imu

Imposta municipale unica, entro oggi si paga il saldo

Entro oggi deve essere versato il saldo dell'imposta municipale, da parte dei proprietari e titolari di diritti reali su immobili. Fatte salve le modalità di pagamento previste per l'abitazione principale, per tutti gli altri immobili il pagamento dell'Imu va effettuato in due rate senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell'importo, ottenuto applicando le aliquote base: entro oggi si versa la seconda come saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio determinato con l'aliquota definitiva.

Per i fabbricati rurali strumentali accatastati in tempo per il pagamento della prima rata si doveva versare entro il 16 giugno scorso il 30%; per i rimanenti fabbricati rurali strumentali, nonché per quelli abitativi, da accatastare entro lo scorso 30 novembre il versamento si effettua in un'unica soluzione entro oggi.

Solo per le abitazioni principali (e relative pertinenze) per l'anno 2012, il contribuente aveva la facoltà di scegliere tra il pagamento Imu, senza applicazione di sanzioni e interessi, in tre (16 giugno - 17 settembre - 16 dicembre) oppure in due (16 giugno - 16 dicembre) rate di pari ammontare.

Anche per le abitazioni principali, la terza

rata è a titolo di conguaglio in base all'aliquota definitiva. Ai fini del pagamento si ricorda che il 50% del tributo è destinato allo Stato per tutti gli immobili a eccezione del versamento relativo all'abitazione principale e per i fabbricati strumentali rurali, che è interamente di spettanza del Comune.

I codici tributo per i versamenti sono specificati nella risoluzione dell'Agenzia n. 35/E del 12 aprile 2012. Il versamento andrà operato utilizzando il "modello F 24" (anche quello vecchio) e l'indicazione per il pagamento dell'Imu troverà spazio nell'apposita sezione "Ici e altri tributi locali". I titolari di partita Iva devono eseguire i versamenti in via esclusivamente telematica (canali Entratel o Fisconline), direttamente o tramite intermediari abilitati. In caso di ravvedimento per omessi o tardivi versamenti Imu, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riferimenti normativi

- *Articolo 13, comma 8, Dl n. 201/2011*
- *Articolo 4, Dl n. 16/2012*
- *Risoluzione n. 12/E del 12 aprile 2012*



Guida Pratica Imu
di A. Annesanti, N. Anutel, S. Baldoni
Il volume approfondisce l'intera disciplina dell'Imu con particolare attenzione alla base imponibile, alle aliquote, alle procedure deflative del contenzioso, alla riscossione, all'accertamento del tributo, ai rimborsi e al contenzioso
240 pagine, 29 euro

Lunedì 17**IRPEF****Versamento ritenute**

■ I datori di lavoro agricoli devono versare entro oggi le ritenute alla fonte Irpef operate sui redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo, nonché le altre imposte e tributi indicati nell'articolo 17 della Dlgs 241/1997, relativi a novembre 2012.

Riferimenti normativi:

Articolo 17, legge 241/1997
Cm n. 57/E/2009
Cm n. 1/E/2010
Articolo 10, Dl 78/2009
Articolo 31, Dl 78/2010

Dm 10 febbraio 2011, articolo 1
Rm 18/E/2011

IVA**Lettere d'intento**

■ I soggetti che forniscono beni e servizi agli esportatori abituali in presenza della dichiarazione d'intento (che deve essere ricevuta in data anteriore all'effettuazione dell'operazione) devono emettere fattura senza addebito d'imposta e non possono sottrarsi a tale obbligo. La novità introdotta dal Dl 16/2012 consiste nel posticipare il termine per l'invio telematico alla prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale sono comprese le forniture effettuate

senza imposta in conseguenza della comunicazione. L'adempimento così riformulato risulta essere in linea con la scadenza prevista per i soggetti che versano l'imposta trimestralmente.

Riferimenti normativi

Dl 29 dicembre 1983, n. 746, articolo 1
Legge 311/2004, articolo 1, commi 381-385
Provvedimento delle Entrate 14 marzo 2005
Articolo 8, Dpr 633/72
Articolo 34, Dpr 633/72
Risoluzione 82/E/2012

Liquidazione periodica

■ Va effettuata entro oggi la liquidazione Iva di novembre per le imprese agricole che



nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 700mila euro oppure, in caso di conseguimento di un volume d'affari inferiore, che non abbiano optato per la liquidazione trimestrale. I produttori agricoli che hanno realizzato impianti per la produzione di energia elettrica da fonti agroforestali o fotovoltaiche, qualora l'attività agricola sia gestita in regime speciale Iva ex articolo 34 del Dpr 633/72, devono tenere la contabilità separata ex articolo 36 del Dpr 633/72. La separazione delle attività deve essere effettuata qualora sussistano due condizioni: 1) che l'attività agricola rientri in regime speciale; 2) che l'energia prodotta non venga destinata esclusivamente all'autoconsumo. In tale fattispecie la liquidazione periodica dell'Iva è doppia. Infatti deve essere determinato il debito d'imposta derivante dalla attività in regime speciale e distintamente quello derivante dalla attività di produzione di energia elettrica.

Riferimenti normativi

Articolo 1, comma 1, Dpr 100/1998;
Dpr 212/2001
Dpr 435/2001

Martedì 25
(slitta a giovedì 27)**IVA****Elenchi Intrastat**

Entro oggi devono essere presentati telematicamente all'agenzia delle Entrate gli elenchi Intrastat relativi a novembre. L'obbligo della trasmissione degli elenchi Intrastat, per i produttori agricoli in regime speciale Iva, sussiste solo se gli stessi hanno effettuato acquisti intracomunitari, nell'anno solare precedente, per un importo pari o superiore a 10mila euro. Pertanto le imprese agricole, ancorché applichino il regime speciale Iva, in presenza di acquisti intracomunitari devono: ● annotare le fatture nel registro acquisti e vendite applicando l'Iva nella misura ordinaria e non quella determinabile con le percentuali di compensazione; ● liquidare e versare l'imposta in sede di liquidazione relativa al periodo in cui l'annotazione si riferisce; ● presentare i modelli Intra. Ciò comporta che, per le imprese agricole, l'imposta deve essere versata per il periodo in cui la fattura viene registrata; infatti, nel regime speciale, l'Iva annotata nelle vendite è dovuta mentre quella registrata negli acquisti non è detraibile.

Riferimenti normativi:

Articolo 3, comma 2, Dm 22 febbraio 2010
Cm n. 5/E/2010

Dlgs 471/1997, articolo 11, paragrafo 4
Articolo 38, comma 5, lettera c), Dl 331/1993
Articolo 4, comma 1, lettera e), Dlgs 18/2010

Giovedì 27**IVA****Comunicazione Black list**

Entro oggi le imprese agricole che hanno effettuato operazioni con soggetti black list devono trasmettere, esclusivamente per via telematica, l'apposito modello per comunicare le operazioni effettuate nel mese di novembre 2012. Il nuovo testo in vigore dal 2 marzo scorso prevede l'obbligo per i contribuenti Iva, di effettuare la comunicazione per le cessioni, prestazioni e acquisti di beni e servizi di importo superiore a 500 euro intervenute con operatori economici domiciliati in Paesi inclusi nelle black-list previste dal Dm 4 maggio 1999.

Riferimenti normativi

Dm 4 maggio 1999, Dm 21 novembre 2001
Articolo 1, Dm 30 marzo 2010
Dl 40/2010
Dm Mse 26 marzo 2010
Dm 5 agosto 2010
Dl 16/2012

Versamento acconto 2011

Entro oggi le imprese e gli esercenti arti e professioni titolari di partita Iva, sia mensili che trimestrali, devono versare e liquidare l'acconto Iva relativo a dicembre 2012. Dell'importo versato in acconto si tiene conto ai fini della liquidazione dell'imposta relativa al mese di dicembre. È possibile determinare l'acconto d'imposta secondo tre diversi metodi: metodo analitico o effettivo (operazioni effettuate fino al 20 dicembre); metodo storico; metodo previsionale.

Riferimenti normativi

Articolo 27, Dpr 633/72
Articolo 6, Dpr 405/90

Lunedì 31**ACQUISTI INTRACOMUNITARI****Registrazione**

Entro oggi le imprese agricole che nel mese di dicembre 2012 hanno ricevuto fatture riguardanti acquisti di beni e di servizi effettuati presso residenti Ue devono annotarle separatamente, previa integrazione dell'Iva determinata in base alle aliquote ordinarie (la registrazione può avvenire anche successivamente, entro 15 giorni dal ricevimento, ma con riferimento allo stesso mese).

Riferimenti normativi

Dpr 442/1997
Articolo 51, Dl 331/1993
Articolo 34, Dpr 633/1972

AFFITTO FONDI RUSTICI**Registro**

Scade oggi il termine per registrare i contratti di affitto di fondi rustici nuovi o rinnovati, anche tacitamente, aventi decorrenza 1° dicembre 2012. L'aliquota da applicare è pari allo 0,50% sull'importo dichiarato nel contratto. L'imposta di registro (pari allo 0,50%) è dovuta sull'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. Sono esclusi da registrazione i contratti d'affitto a favore di giovani agricoltori (età inferiore a 40 anni), i quali vanno registrati solo in caso d'uso. Tali contratti sono soggetti registrazione in misura fissa di 67 euro.

Riferimenti normativi:

Articolo 17, Dpr 131/86
Articolo 5, nota II bis, Tariffa parte I,
Dpr 131/86
Legge 441/98

INTRA 12**Presentazione**

Entro oggi gli agricoltori esonerati devono presentare l'elenco riepilogativo degli acquisti effettuati presso soggetti comunitari, registrati nel mese di novembre 2012. Per i produttori agricoli in regime di esonero (volume d'affari dell'anno solare precedente non superiore a 7.000 euro) valgono le regole previste per i forfetari, e pertanto qualora abbiano effettuato acquisti intracomunitari per un importo superiore a 10.000 euro o quando tale limite venga superato nel 2012, devono: ● annotare le fatture di acquisto su un apposito registro dopo averle integrate con un numero progressivo e con l'imposta dovuta; ● presentare all'ufficio delle Entrate competente l'Intra12 in duplice esemplare. Il modello va trasmesso anche da quegli agricoltori esonerati che hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari in Italia, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del Dl 331/93; ● versare l'imposta dovuta, relativa all'acquisto effettuato.

Riferimenti normativi

Articoli 38, commi 5 e 6, 49, 51 del Dl 331/1993
Articolo 17, commi 2 e 7-ter, Dpr 633/72

LATTE RACCOLTO**Dichiarazione**

Gli acquirenti di latte devono entro oggi trasmettere all'Agea, alle Regioni e alle associazioni dei produttori, la dichiarazione del latte raccolto nel mese precedente. Devono essere comunicate pertanto le dichiarazioni del mese di agosto (Dl n. 552/96 convertito nella legge n. 642/1996).

Riferimenti normativi

Dl 552/96

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAVORO & PREVIDENZAA CURA DI **Nevio Bianchi e Alessandra Gerbaldi****LUNEDÌ 17.** Obbligo per i datori di lavoro

Acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr

Entro lunedì 17 (il 16 è domenica) i datori di lavoro devono versare, tramite l'F24, l'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del Tfr relativa all'anno 2012. L'articolo 11, Dlgs 47/2000 prevede, infatti, che nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva commisurata al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente.

L'acconto deve essere calcolato su tutte le rivalutazioni maturate l'anno precedente (circolare 29/E/2001) e quindi anche su quelle relative ai rapporti cessati.

In alternativa, la norma prevede che il calcolo dell'acconto possa essere determinato, presuntivamente, in misura pari al 90% del-

le rivalutazioni che si ritiene matureranno nello stesso anno al quale l'acconto si riferisce. Questo per evitare che, ad esempio, nell'ipotesi di una consistente riduzione di personale avvenuta nell'anno, che l'acconto sia maggiore del saldo.

Entro il 16 febbraio 2013, infatti, i datori di lavoro dovranno poi versare il saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del Tfr maturate nel 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riferimenti normativi

- **Articolo 11, decreto legislativo 47/2000**
- **Circolare agenzia delle Entrate 29/E/2001**

**La riforma del lavoro.**

La guida pratica illustra tutte le novità introdotte dalla riforma Fornero.

A 8,90 euro in Pdf su Shopping24

Lunedì 17
(slitta da domenica 16)**ENPALS****Versamento contributi**

■ Versamento dei contributi di competenza del mese di novembre. Il Dl 201/2011 ha previsto la soppressione dell'ente e il trasferimento delle funzioni all'Inps. L'Inps con circolare 78/2012 ha comunicato che le strutture ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate nelle direzioni provinciali Inps.

Riferimenti normativi

Articolo 28, Dlgs 241/1997

INPS**Lavoratori autonomi. Gestione separata**

■ Versamento dei contributi dovuti sui compensi corrisposti a novembre.

Riferimenti normativi

Articolo 18, Dlgs 241/1997

Lavoratori dipendenti

■ Versamento dei contributi calcolati

sulle retribuzioni di competenza di novembre.

Riferimenti normativi

Articolo 18, Dlgs 241/1997

Operai agricoli

■ Versamento dei contributi calcolati sulle retribuzioni di competenza del secondo trimestre 2012.

Riferimenti normativi

Articolo 18, Dlgs 241/1997

Pescatori autonomi

■ Versamento dei contributi relativi al mese di novembre.

Riferimenti normativi

Articolo 18, Dlgs 241/1997

Giovedì 27
(slitta da martedì 25)**ENPALS****Denuncia retribuzioni**

■ Invio telematico della denuncia delle retribuzioni corrisposte a novembre. Il Dl 201/2011 ha previsto la soppressione dell'ente e il trasferimento delle funzioni all'Inps.

Riferimenti normativi

Circolare Enpals n. 17/2007

Enpals nota del 12 dicembre 2011

INPS**Richiesta autorizzazione integrazione salariale**

■ Presentazione della richiesta di autorizzazione agli interventi di integrazione salariale, a seguito di sospensioni o riduzioni di attività lavorative iniziate in settimane interamente collocate nel mese di novembre.

Riferimenti normativi

Articolo 7, legge 164/1975

Lunedì 31**INPS****Contributi volontari**

■ Versamento dei contributi volontari relativi al terzo trimestre 2012.

Riferimenti normativi

Articolo 56, legge n. 153/1969

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ SELPRESS ■
www.selpress.comDirettore Responsabile
Roberto NapoletanoDiffusione Testata
267.449

L'agenda per la crescita

IL CANTIERE DELLE RIFORME

Garanzie inalterate
Il meccanismo può essere oggetto di accordo sindacale nell'ambito delle procedure di mobilità

Manager
Le nuove norme sugli esodi si applicano anche ai vertici delle società pubbliche

Prepensionamenti a carico delle aziende

Entro il 18 dicembre l'ok definitivo al decreto Sviluppo con le modifiche alla riforma Fornero

Il quadro delle novità



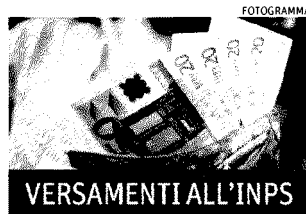
INCENTIVO ALL'ESODO

Gestione esuberi più agevoli
La legge 92, per incentivare l'esodo, prevede che con accordi sindacali l'impresa versi una prestazione e i contributi per far uscire il personale più anziano.



LAVORATORI PIÙ ANZIANI

Limite di quattro anni
Per lavoratore "anziano" la riforma Fornero intende coloro che maturano i requisiti minimi per la pensione nei 4 anni successivi alla fine del rapporto.



VERSAMENTI ALL'INPS

Gli obblighi del datore
Raggiunto l'accordo sindacale il datore il lavoro è tenuto a versare mensilmente all'Inps la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.



MOBILITÀ COLLETTIVA

I licenziamenti collettivi
Le modifiche contenute nel dl Sviluppo permettono, con accordo sindacale, di prepensionare i lavoratori anche nelle procedure ex lege 223.

Claudio Tucci
ROMA

Una procedura più snella. Nella quale l'impresa si accolla completamente i costi del prepensionamento dei lavoratori più anziani. Con l'obiettivo di favorire "processi di avvicendamento" con l'ingresso di "forze fresche" (e cioè, giovani) in azienda. È questa la ratio delle disposizioni sul lavoro inserite nel dl Sviluppo, approvato ieri alla Camera, dove gli uffici di presidenza delle commissioni Attività produttive e Trasporti hanno fissato per lunedì 10 dicembre alle ore 13,30 il termine per la presentazione degli emendamenti. Su un testo però che arriva sostanzialmente blindato (il dl va infatti convertito in legge entro il 18 dicembre), e come ha ribadito ieri il sottosegretario Guido Improta per eventuali modifiche occorrerebbe «un accordo su un pacchetto di disposizioni su cui votare rapidamente» (e con il rischio, dopo, di un nuovo passaggio ad alta tensione in Senato).

Le norme sul lavoro (inserite in extremis dal Governo) ritoccano l'articolo 4, commi da 1 a 7, della legge Fornero (in tema di interventi in favore di lavoratori anziani) prevedendo, in primo luogo, la possibilità, in presenza di accordi sindacali, di procedere a prepensionamenti (per qualsiasi dipendente) anche nell'ambito delle procedure di mobilità collettive disciplinate dagli articoli 4 e 24 della legge 223/91. Si consente poi alle imprese di derogare

LA PROCEDURA

Semplificato l'iter per accompagnare il personale più anziano alla pensione con oneri coperti dalle imprese

re dall'obbligo di dare la precedenza, in caso di assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga, ai lavoratori messi in mobilità dalle stesse aziende; e si stabilisce (ancora) come, trovata l'intesa con i sindacati, il datore di lavoro possa recuperare il contributo di accesso alla mobilità «mediante conguaglio con i contributi dovuti all'Inps».

A ben vedere, pertanto, si tratta di disposizioni che semplificano la fase di fuoriuscita del personale più anziano («la procedura prevista dagli articoli 4 e 24 della legge 223 è molto complessa e prevede tanti adempimenti», ha ricordato Giorgio Santini della Cisl), e soprattutto con le nuove disposizioni si favorisce il "turn over" tra il personale "prepensionando" e i giovani; senza, peraltro, sfavorire i lavoratori, visto che si lasciano inalterate tutte le garanzie. Attualmente, la normativa contenuta nella legge 92 prevede che, in caso di eccedenza del personale, si possano stipulare accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e sindacati più rappresentativi a livello aziendale che pongano a carico del datore di la-



SCIVOLO PER I DIRIGENTI

Prepensionamento più snello
Le nuove norme del dl Sviluppo prevedono la possibilità di prepensionare anche i dirigenti con accordo firmato dal sindacato di categoria.

voro l'erogazione di una prestazione (di pari importo alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente) e dei contributi (fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento) ai lavoratori maggiormente anziani, al fine di incentivarne l'esodo.

Con le modifiche contenute nel dl Sviluppo si prevede, semplicemente, che questa prestazione (a totale carico del datore di lavoro) possa essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito delle procedure di mobilità collettiva. Ovvero, aggiunge la norma, «nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo».

In pratica, quindi, se queste nuove norme diventeranno legge, si prospetteranno (per imprese e lavoratori) due procedure alternative per gestire gli esuberi. La prima, che richiede un accordo sindacale, la validazione



ASSUNZIONI SENZA VINCOLI

Più assunzioni di giovani
Le nuove norme consentono alle imprese, anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti collettivi, di poter assumere liberamente.



dell'Inps e l'accettazione del singolo lavoratore interessato (al prepensionamento); e l'altra più snella, in base alla quale, concluso l'accordo sindacale, viene consentito al datore di lavoro, sempre ottenuto l'ok dall'Inps, di procedere ai prepensionamenti. Entrambe le procedure lasciano comunque inalterate le garanzie per tutti i lavoratori. Di diverso avviso l'ex ministro Cesare Damiano (Pd) che ha giudicato le nuove norme «inique e contraddittorie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Prepensionamenti

● La legge Fornero, all'articolo 4, commi da 1 a 7, prevede, in caso di eccedenza di personale, la possibilità di fare accordi con i sindacati per far sì che il datore di lavoro paghi una prestazione e i contributi (fino al pensionamento) ai lavoratori più anziani al fine di incentivarne l'esodo. Con le modifiche apportate nel dl Sviluppo si prevede la possibilità che, in caso di accordo sindacale, il prepensionamento possa avvenire anche nell'ambito delle procedure di mobilità collettive (articoli 4 e 24 della legge 223 del 1991).

CONTRIBUTO UNIFICATO**Pronti i codici
per il pagamento**

Pronti sei nuovi codici per il pagamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo nel processo tributario. Dei nuovi sei codici, che saranno operativi dal 12 dicembre 2012, quattro servono per versare tramite il modello F23 il contributo unificato di iscrizione nel processo tributario, mentre altri due servono per versare con il modello F24, nei casi di mancato addebito, le somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e valori bollati (si tratta dei codici 171T e 171S). I sei codici sono stati istituiti dall'agenzia delle Entrate, con due risoluzioni, entrambe del 7 dicembre 2012, la 104/E, per i quattro codici da usare nel modello F23, e la 105/E per i due codici da usare nel modello F24. I codici istituiti con la risoluzione 104/E si possono usare nei casi di omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Si tratta di: 171T, per il contributo unificato; 172T, per gli interessi; 173T, per il contributo unificato a seguito di invito al pagamento; e di 174T, per la sanzione. (T. Mor)



La pensione non basterà VI SVELIAMO NOI QUEL CHE LO STATO VI TIENE NASCOSTO

di **MAURIZIO BELPIETRO**

Ieri ho intervistato in tv Angelo Raffaele Marmo. Ai più il nome non dirà nulla, ma Marmo, oltre che un collega, è l'autore di un libro appena uscito che s'intitola «Le nuove pensioni». Da direttore del ministero del Welfare - recentemente ha infatti lasciato il lavoro in redazione per occuparsi di ciò di cui ha scritto a lungo - conosce i segreti della riforma voluta da Elsa Fornero e soprattutto gli effetti che questa produrrà sulla vita delle persone nei prossimi anni. A Marmo, oltre a far raccon-

tare come è cambiato il sistema previdenziale dal primo gennaio, con particolare riferimento agli esodati e ai ricongiungimenti, a un certo punto ho chiesto se l'assegno che gli italiani prenderanno fra dieci o vent'anni sarà sufficiente a garantire loro una serena vecchiaia. La replica è stata furba, perché il collega diventato dirigente saltando la barricata mi ha risposto dicendo che la pensione non sarà ricca o povera, ma sarà congrua oppure no a seconda di quanto abbiamo versato. Essendo passati da un sistema retribu-

tivo a uno contributivo, il pensionato riceverà in base al numero di anni in cui è stato al lavoro e al numero di contributi, e l'assegno sarà calcolato sull'intero periodo lavorativo e non più sugli ultimi cinque anni come accadeva in passato, cosa che garantiva una bella pensione a patto che nell'ultimo lustro si fosse preso uno stipendio adeguato. Dicevo che la risposta di Marmo è stata furba, in quanto ruota intorno al problema che abbiamo segnalato tempo fa, quando sulla base di un'indicazione **de Sole 24 Ore** avevamo chiesto di dire la verità sul futuro previdenziale degli italiani. Secondo (...)

segue a pagina 3

OCCHIO *Le persone non possono scoprire a 65 anni che gli assegni previdenziali non bastano ad arrivare alla fine del mese. C'è bisogno di qualcuno che li informi prima*

i nostri soldi

La pensione non basterà

L'esperto Brambilla sostiene che 16 milioni di italiani avranno bisogno di un secondo assegno. Pure l'ex direttore del Welfare s'è fatta l'integrazione. È il momento di investire i nostri risparmi

+++ segue dalla prima
MAURIZIO BELPIETRO

(...) il quotidiano confindustriale infatti le pensioni prossime venturo non saranno dello stesso tenore di quelle percepite fino a ieri, ma probabilmente molto più basse, per via di una serie di fattori.

Non avendo ricevuto una risposta chiara da Marmo, ho provato allora a girare la domanda, chiedendo al collega se, per ripararsi da ogni evenienza, lui si fosse fatto la pensione integrativa. E la risposta è stata sì. Un monosillabo che è valso più di qualsiasi complicata spiegazione. Se anche il direttore del Welfare si fa la pensione integrativa significa che quella pubblica, quella che si ottiene pagando i contributi, non è detto che sia sufficiente a farci dormire in futuro

dei sonni tranquilli. C'è infatti il rischio che il vitalizio non basti, compromettendo il nostro tenore di vita una volta ritirati dal lavoro.

Già, perché se da un lato è giusto dire che gli italiani riceveranno in base a quanto hanno dato e più versano e più incasseranno, ci si deve ricordare di come funziona il mercato del lavoro in Italia e, soprattutto, qual è il livello di copertura previdenziale di chi giunto a sessantacinque anni va in pensione. Qui vale la pena di citare i dati pubblicati un anno fa da Alberto Brambilla, presidente del nucleo di valutazione della spesa previdenziale per conto del ministero del Lavoro. Brambilla, che fa il professore e da sempre studia la materia, rivelò non solo che ogni categoria paga contributi diversi a seconda degli accordi esistenti fra sindacati



PECORA NERA DELL'UE

Il terrore sul futuro di otto su dieci è avere una pensione troppo bassa

e datori di lavoro, ma che su 23,4 milioni di pensioni erogate dagli enti, più di 9 milioni, cioè quasi il 40 per cento, dovevano essere integrate dallo stato perché i beneficiari non «erano arrivati in 65 anni di vita a mettere insieme un numero sufficiente di contributi per raggiungere almeno la pensione minima». Ma il super esperto rivelò un altro dato ancora e cioè che sulla base delle dichiarazioni dei redditi, nel prossimo futuro almeno 16 milioni di persone avrebbero avuto bisogno di una integrazione della pensione, altrimenti sarebbero finite in povertà. Una situazione pesante, che, se come immaginiamo la riforma Fornero ridurrà il valore dell'assegno per i futuri pensionati, rischia di diventare drammatica.

Per questo il **Sole 24 Ore** un mese fa invitava il governo e i vertici dell'Inps a dire la verità agli italiani, raccontando come sarà la loro pensione, in modo che i lavoratori possano fare i loro conti e prepararsi al futuro da pensionato al minimo. Se vogliono potersi godere la vita anche quando lasceranno il lavoro, dovranno infatti premunirsi di una pensione integrativa, mettendo da parte dei soldi che al momento giusto andranno a sommarsi a quelli dell'Inps e degli altri enti. Che la pensione non basti ad arrivare alla fine del mese, le persone non possono scoprirlo quando hanno 65 anni e ormai la frittata è fatta: c'è bisogno che qualcuno li informi prima e li aiuti a prepararsi e a garantirsi il futuro. Tutti sappiamo che lo Stato mamma non c'è più da un pezzo e il suo posto è stato preso da una matrigna, ma questo non giustifica le fregature di quello stesso stato che ogni mese reclama da noi il versamento di una montagna di tasse e contributi. La maggior parte dei lavoratori dipendenti può godere del trattamento di fine rapporto, cioè di quella che viene chiamata liquidazione e che per molti è la sicurezza di una vecchia serena. Quei soldi i lavoratori se li sono guadagnati con la fatica e il sudore e nessuno li può sottrarre. Tuttavia non basta: c'è bisogno che quei soldi siano investiti al meglio e diano il massimo di interesse. Lasciarli in mano a chi non li fa fruttare o, peggio, li inve-

ste malamente e li mette a rischio, non solo è un errore, ma è un rischio troppo alto che non si può e non si deve sopportare.

Le pensioni sono e restano la grande paura degli italiani che per l'81% boccia l'attuale sistema di previdenza. Un timore che nell'ultimo anno è diventato più pressante se in 12 mesi la valutazione negativa ha subito un balzo di 25 punti percentuali, dato di gran lunga superiore a quello medio europeo che si attesta sul 2%. È questa la fotografia scattata dal **Censis**, che riprende un'indagine Eurobarometro, nel suo 46° rapporto presentato ieri. Un timore che guarda al passato, al presente e soprattutto al futuro e che trova la sua sintesi nella paura di essere «condannati» a pensioni basse. Un'ansia che esemplifica la torsione del ruolo sociale della previdenza in atto in Italia, dice ancora il Censis, e che non trova riscontro in Europa: solo il 32% dei finlandesi giudica negativamente il proprio sistema previdenziale, seguito dal 33% dei tedeschi, dal 39% degli abitanti del Regno Unito, mentre la media dei 27 Paesi della Ue è pari al 55%. Agli occhi degli italiani, cioè, la pensione sta diventando «un problema più che una risorsa», un sistema minato dall'interno da contraddizioni, «che costa tanto in generale e copre poco in particolare, con bassi redditi pensionistici attuali e futuri». Quasi il 68% infatti «reputa molto o abbastanza probabile l'impossibilità di ricevere una pensione adeguata nel futuro», quota che decolla tra i giovani a oltre il 93% e rimane alta trasversalmente al corpo sociale.

È per questo che oggi su **Libero** trovate una guida per difendere la propria liquidazione, evitando di commettere passi falsi e di regalare il denaro a speculatori e tassatori. Difendere il risparmio non è di destra o di sinistra: è soltanto un atto di buon senso. Cosa di cui purtroppo, né questo governo, né quell'altro che verrà secondo i più recenti sondaggi cioè il duo Vendola-Bersani, sembrano particolarmente dotati.

maurizio.belpietro@liberoquotidiano.it
@BelpietroTweet

Fruizione in standby in attesa della dichiarazione all'Inps

Apprendisti, il de minimis frena gli incentivi

DI DANIELE CIRIOLI

Incentivi agli apprendisti in standby finché manca la dichiarazione «de minimis». Infatti, l'Inps non autorizzerà la fruizione dello sgravio totale dei contributi fino a quando non abbia acquisito la dichiarazione. Lo precisa, tra l'altro, lo stesso istituto previdenziale nel messaggio n. 20123/2012, fornendo ulteriori chiarimenti al nuovo incentivo contributivo per i contratti di apprendistato.

Apprendistato incentivato. La legge Stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha introdotto un particolare incentivo per promuovere l'occupazione giovanile. In particolare, a favore dei contratti di apprendistato stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, ha prevista la riduzione totale degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro. L'agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove ed ha durata di tre anni; per gli anni successivi al terzo, e fino alla fine dell'apprendistato, resta confermata l'aliquota contributiva del 10%.

La dichiarazione «de minimis». Per poter accedere allo sgravio contributivo, precisa l'Inps nel messaggio, i datori di lavoro devono provvedere all'invio della dichiarazione «de minimis». Solo a seguito di tale presentazione, infatti, le sedi attribuiranno il codice autorizzazione «4R». Inoltre l'Inps indica i codici tipo contribuzione da utilizzare per gli apprendisti beneficiari dello sgravio contributivo:

- «J6- K6» con validità da 01/2012 (primo anno di sgravio);
- «J7-K7» con validità da 01/2013 (secondo anno di sgravio);

- «J8-K8» con validità da 01/2014 (terzo anno di sgravio).

I datori di lavoro che hanno operato in maniera difforme rispetto alle predette indicazioni dovranno provvedere alla sistemazione dei flussi UniEmens mediante procedura UniEmens Vig.

La trasmissione della dichiarazione de minimis. L'Inps conferma, come già previsto nella circolare n. 128/2012 (si veda *ItaliaOggi* del 3 novembre), che la dichiarazione «de minimis» deve essere inviata da parte delle aziende nel più breve tempo possibile dall'assunzione del giovane lavoratore. Adesso inoltre spiega che l'inserimento del codice di autorizzazione sulla posizione aziendale (il codice «4R») avverrà solo in seguito all'acquisizione di tale dichiarazione, nonostante la decorrenza dell'incentivo resti sempre dalla data (mese) in cui è intervenuta l'assunzione dell'apprendista, evento che realizza la condizione per fruire dello sgravio. Tuttavia, ciò significa che fintantoché il datore di lavoro non produce all'Inps la dichiarazione sul «de minimis», egli non potrà cominciare a fruire materialmente della riduzione contributiva. Infine, l'Inps spiega che, al fine di agevolare e di velocizzare le operazioni, le aziende dovranno avere cura di valorizzare, nella dichiarazione, il campo riferito alla normativa interessata indicando anche la data di assunzione degli apprendisti che dà luogo al beneficio. La dichiarazione «de minimis», si ricorda, deve attestare che, nell'anno di stipula dell'apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis» e contenere la quantificazione degli stessi incentivi eventualmente già fruiti nel triennio.



Proteste Categorie all'attacco contro l'emendamento sulle vendite forzate

Immobili «Tutti in campo contro i saldi di Stato»

Le casse di previdenza obbligate a dismettere i loro beni
A valori, però, molto più bassi dei prezzi di mercato...

DI ISIDORO TROVATO

Una sentenza e un provvedimento. Due fronti aperti e molto pericolosi per la propria indipendenza e la propria sopravvivenza, si lamentano le casse di previdenza dei professionisti. Il primo fronte (quello più recente) è legato all'emendamento al decreto legge Sviluppo approvato in commissione Industria del Senato. La norma prevede che il ministero dell'Economia, con un apposito decreto, detti disposizioni sulla dismissione del patrimonio immobiliare delle casse di previdenza sia pubbliche (Inps, Inail, Inpdap) che private (Enasarco, Enpam, Casse professionali, Enpaia) a prezzi «sostenibili» per le famiglie.

L'emendamento

Il progetto, già annunciato dal ministro per la Cooperazione internazionale Andrea Riccardi, prevede la vendita degli immobili costruiti prima del 1977, senza vincoli di pregio artistico o storico e privi delle caratteristiche di abitazioni di lusso. La proposta prevede una vendita calmierata, perché le abitazioni verranno valutate in misura pari a 150 volte il canone mensile indicizzato corri-

sposto al momento dell'entrata in vigore della legge. Secondo questo calcolo un appartamento da 90 metri quadrati, costruito negli anni 60 nel quartiere romano dei Parioli verrebbe valutato circa 225 mila euro. «Praticamente un terzo del suo valore reale — protesta Andrea Camporese, presidente dell'Associazione enti di previdenza privata —. Ed è solo un esempio dell'impatto che avrebbe questa legge sul nostro mondo». Secondo l'Ufficio studi dell'

Adepp attualmente il patrimonio immobiliare delle casse private è pari a 8 miliardi di euro ma si tratta di un calcolo risalente al 1997, quindi ampiamente sottostimato rispetto al valore attuale. Un intervento come quello ipotizzato finirebbe per impoverire il patrimonio delle casse dei professionisti.

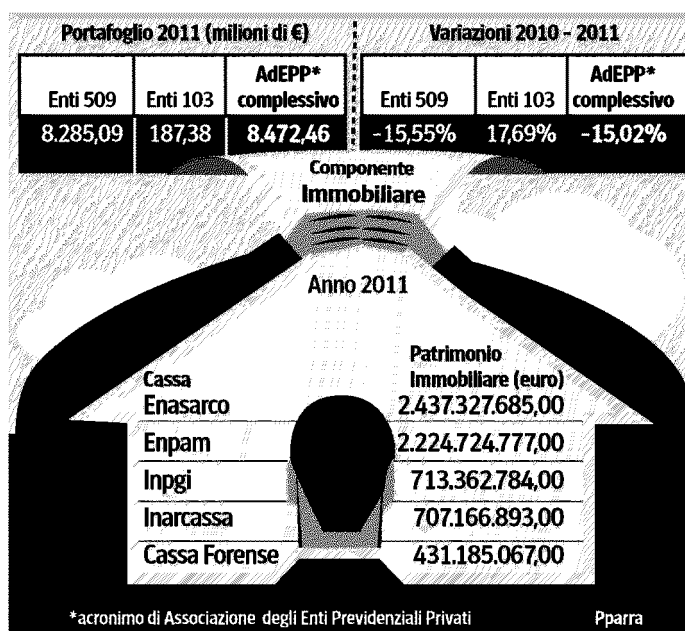
Le reazioni

Quello che sembrava solo un progetto (peraltro più volte smentito



Enpam Alberto Olivetti, presidente Cassa previdenza dei medici

Imago Economica



da politici e ministri) adesso si è palesato come un'ipotesi concreta. «Confidiamo che il ministro per lo Sviluppo economico Corrado Passera respinga l'emendamento sulla vendita a prezzo scontato degli alloggi degli enti previdenziali privatizzati — afferma in una nota il presidente dell'Enpam, la Cassa di previdenza dei medici, Alberto Olivetti —. Bene ha fatto il ministro Elsa Fornero a manifestare la sua contrarietà a questa modifica che rischia di minare la sostenibilità tanto faticosamente conquistata dagli enti dei professionisti. L'Enpam ha già sottoscritto accordi con le associazioni degli inquilini per determinare prezzi di vendita equi. No a colpi di mano».

Il punto è che a un possibile «colpo di mano» si aggiunge la sentenza della Consiglio di Stato che include le casse private tra gli enti soggetti alla spending review e quindi a rischio di tagli lineari che dovranno poi essere versati nelle casse dello Stato. «È ovvio che le sentenze van-

no rispettate — continua Camporese — ma è anche evidente che la battaglia giudiziaria in difesa del perimetro di autonomia non si può arrestare. Andremo in Corte costituzionale a sostenere i nostri diritti sanciti dalle leggi di privatizzazione e percorreremo anche la via della Corte di giustizia europea».

Una linea unanime a cui si allinea anche l'Enpam, l'Ente di previdenza di geologi, chimici, ~~attuari~~, agronomi e forestali. «Quelli della ~~spending review~~ — ha affermato il presidente dell'Enpam — sono balzelli impropri o extra: dobbiamo dare allo Stato risparmi che sono di legittima e assoluta proprietà degli iscritti e che semmai dovrebbero tornare agli iscritti sotto forma di servizi o di incremento di montante. E invece no, i soldi di proprietà degli iscritti e risparmiati dagli Enti devono essere incamerati dallo Stato. E senza nemmeno la parvenza di una tassa speciale, o di una patrimoniale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Energia**ENERSIS (ENEL)****Intesa con i fondi
sull'aumento**

pag. 28

Riassetti. Il valore degli asset ridotto a 3,6 miliardi di dollari

Enersis: ok all'accordo con i fondi pensione sull'aumento di capitale

L'intesa sulla controllata cilena di Enel

Celestina Dominelli
ROMA

■ I mercati già apprezzano tanto che le azioni di **Endesa** ed **Enersis** sono salite, rispettivamente, del 2,41% e del 2,14 per cento. A spingerle verso l'alto è l'accordo raggiunto ieri tra i vertici della controllata cilena di **Enel** e i fondi pensione per l'aumento di capitale della società deciso a luglio. Dopo una trattativa serrata portata avanti negli ultimigiorni, l'asticella sul valore degli asset, conferiti da Endesa Latam in sede di aumento, è stata fissata a 3,6 miliardi di dollari. La decisione abbassa dunque il livello complessivo dell'aumento di capitale a 5,9 miliardi di dollari, ma soprattutto riduce l'esborso per gli azionisti di minoranza (39,4% del capitale), chiamati a mettere mano al portafoglio per partecipare all'operazione. Per loro infatti l'impegno finanziario dovrebbe aggirarsi sui 2,3 miliardi di dollari, mentre i fondi pensione, i più agguerriti nella partita e che detengono il 13,6% della società (Habitat, Planvital, Provida, Capital, Cuprum e Modelo), dovrebbero sostenere un contributo cash di circa 800 milioni di dollari.

A dare l'annuncio ieri, da Santiago, è stato Hector Lopez, chief strategy officer di Endesa

Spagna. «Questo accordo è stato adottato da tutti, siamo molto felici». L'intesa spiana quindi la strada alla controllata cilena dopo il confronto serrato dei mesi scorsi con i fondi pensione che, fin dalle prime battute, avevano espresso parecchie perplessità sul «peso» attribuito inizialmente alle partecipazioni detenute da Endesa Latam in 12 società latinoamericane e fatte confluire - tramite il

I PROSSIMI STEP

Il 20 dicembre è prevista l'assemblea per deliberare la ricapitalizzazione. L'operazione dovrebbe partire nel febbraio 2013

veicolo Conosur - nell'operazione. Secondo una prima perizia, il valore era stato fissato a 4,9 miliardi di dollari. Troppi secondo i fondi pensione che hanno quindi ingaggiato un confronto con i vertici della società per arrivare a una revisione di quella soglia. Così, dopo l'intervento della Consob cilena, una nuova stima delle partecipazioni è stata affidata a due valutatori indipendenti, uno in rappresentanza del cda della società e uno per conto dei tre consiglie-

ri indipendenti. I due valutatori (Im Trust e Claro Y Asociados) hanno quindi rimodulato il valore verso il basso indicando di fatto un possibile punto di accordo rispetto agli 8 miliardi di dollari di soglia massima definiti a luglio dal board di Enersis.

Orala partita dovrebbe avviarsi rapidamente a conclusione. Il 20 dicembre è infatti in programma l'assemblea dei soci chiamata a deliberare l'operazione e che a questo punto dovrebbe ratificare l'intesa raggiunta ieri con i fondi pensione. Nei giorni scorsi proprio i fondi pensione avevano fatto richiesta di una riunione extra dell'assemblea degli azionisti, in calendario per il 14 dicembre, per ottenere ulteriori chiarimenti sul riassetto e sul rapporto di cambio tra le nuove azioni e il pacchetto di asset che Endesa apporterà all'aumento. È quindi molto probabile, visto l'accordo raggiunto, che l'incontro intermedio non si tenga più e che sia l'assemblea del 20 a sciogliere i dubbi residui degli azionisti di minoranza. Con il passaggio della prossima settimana, dunque, l'aumento di capitale prenderà ufficialmente il via e, secondo la tabella di marcia tratteggiata dalla società, l'operazione dovrebbe durare un mese e tenersi a febbraio del prossimo anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ibm e la sorpresa sulle pensioni

Ibm rivede le pensioni con un occhio a risparmiare sui costi aziendali. Ma la riforma contiene una sorpresa che può costare particolarmente cara ai dipendenti, non solo di Big Blue visto che l'azienda sulla previdenza fa trend nella Corporate America. Dall'anno prossimo verterà i fondi sui piani pensionistici volontari e investiti sui mercati, i cosiddetti 401(k), non in occasione di ogni cedolino ma una volta l'anno, il 31 dicembre. Oltre a non poter compensare oscillazioni dei titoli nel corso dell'anno, chi uscirà dal gruppo prima del 15 dicembre perderà del tutto il diritto al versamento, equivalente a cifre comprese tra il 6% e il 10% del salario, a meno che vada direttamente in pensione. C'è però chi sta anche peggio: il 7% delle imprese americane, il triplo del 2001, non offre più alcun contributo ai piani volontari dei dipendenti, un tempo incoraggiati per tagliare tradizionali pensioni garantite. (M. Val.)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



PREVIDENZA SOTTO ASSEDIO

COME SALVARE LA LIQUIDAZIONE

Quando conviene lasciare il Tfr in azienda e quando invece è meglio investirlo nei fondi. Il nodo del contributo aggiuntivo e i vantaggi fiscali

di TOBIA DE STEFANO

Nel 2005 l'allora ministro del Welfare Roberto Maroni si fece promotore di una campagna martellante sulla previdenza complementare. Il monito suonava così: signori e signore ricordatevi che a seguito della riforma Dini (...)

segue a pagina 2

LE AGEVOLAZIONI FISCALI *Alle prestazioni finali si applica una ritenuta del 15% che diminuisce dello 0,3% ogni anno dopo il quindicesimo di partecipazione al fondo*

i nostri soldi

Ecco quanto rende la liquidazione

Conviene lasciare il Tfr in azienda o investirlo nei fondi pensione? Le nostre simulazioni dicono che la previdenza complementare premia se si ha diritto al contributo aggiuntivo del datore di lavoro. E poi si pagano aliquote più basse...

... segue dalla prima
TOBIA DE STEFANO

(...) le nuove generazioni, in modo progressivo, andranno in pensione con il metodo contributivo, in pratica con il passare degli anni i vostri assegni non saranno più calcolati sulla media degli stipendi degli ultimi mesi lavorati (retributivo). Quindi? Mentre fino a ieri venivano attribuiti assegni pensionistici pari anche al 90-95% della busta paga, da domani rischiate di non andare oltre il 50% di «tasso di sostituzione». E allora? Bisogna integrare, è necessario far decollare la previdenza complementare, per aggiungere un bottino di salvaguardia a quel magro 50%. E così il governo prese ad incentivare l'esodo del Tfr dalle imprese ai fondi pensione (dal primo gennaio 2007, intanto al Welfare era

arrivato Damiano per il centrosinistra, scattarono i sei mesi in cui il lavoratore poteva decidere, esplicitamente, se lasciare il suo Tfr in azienda). Insomma, se mantenendo la liquidazione in azienda si aveva la sicurezza di maturare interessi pari all'1,5 più il 75% del tasso di inflazione annuo, il nuovo messaggio diventava: «rischiate». Un rischio calcolato, perché i fondi pensione hanno dei paletti molto stringenti che non gli consentono di investire in prodotti speculativi, ma sempre di rischio si parla. Gli italiani risposero a macchia di leopardo. E le adesioni negli anni sono di certo aumentate, senza però mai raggiungere i numeri auspicati. Ma adesso il punto è un altro: conviene? Impossibile dare una risposta unica, ma confrontando i rendimenti degli ultimi anni i lettori potranno farsi un'idea.

PRIMA SIMULAZIONE

Elaborando i dati della Covip (l'autorità sui fondi pensione) vediamo che (la prima tabella partendo dall'alto) il dipendente privato che avesse spostato 2.000 mila euro in un fondo pensione negoziale, quelli istituiti da sindacati e imprese e riservati a specifiche categorie di lavoratori, a settembre del 2012 ne avrebbe accumulati 2.360, mentre chi avesse deciso di mantenerlo in azienda sarebbe a quota 2.409. Tutta colpa di quel maledetto 2008 che ha fatto registrare un rendimento dei fondi negativo del 6,3%. Non va meglio per i fondi aperti, istituiti da banche, Sgr, Sim e imprese di assicurazione e rivolti a tutti i lavoratori, che si fermano a 2.124 e per i nuovi Pip, forme pensionistiche complementari realizzate attra-



FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - RENDIMENTI

LE SIMULAZIONI

(dati provvisori per il 2012;
valori percentuali)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Dic. 2011-set. 2012
Fondi pensione negoziali	7,5	3,8	2,1	-6,3	8,5	3,0	0,1	6,2
Fondi monocomparto(1)	8,3	3,7	1,4	-	-	-	-	-
Fondi multicomparto	-	-	-	3,1	4,6	0,2	-0,5	5,6
Garantito(2)	-	-	-	3,1	4,6	0,2	-0,5	5,6
Obbligazionario puro	2,1	2,6	2,2	1,6	2,9	0,4	1,7	2,4
Obbligazionario misto	6,9	2,7	2,1	-3,9	8,1	3,6	1,1	6,2
Bilanciato	7,9	5,6	2,4	-9,4	10,4	3,6	-0,6	7,0
Azionario	14,9	8,2	1,3	-24,5	16,1	6,2	-3,0	8,6
Fondi pensione aperti	11,5	2,4	-0,4	-14,0	11,3	4,2	-2,4	7,4
Garantito(2)	2,9	1,0	1,9	1,9	4,8	0,7	-0,3	5,1
Obbligazionario puro	3,3	-0,2	1,6	4,9	4,0	1,0	1,0	4,9
Obbligazionario misto	6,4	1,0	0,3	-2,2	6,7	2,6	0,4	6,3
Bilanciato	11,4	2,4	-0,3	-14,1	12,5	4,7	-2,3	8,1
Azionario	16,2	3,7	-1,6	-27,6	17,7	7,2	-5,3	9,3
PIP "nuovi"								
Gestioni separate(3)	-	-	-	3,5	3,5	3,8	3,5	-
Unit Linked	-	-	-	-24,9	16,3	5,2	-5,7	8,1
Rivalutazione del TFR(4)	2,6	2,4	3,1	2,7	2,0	2,6	3,5	2,5

COVIP

(1) A partire dal 2008, i fondi pensione negoziali che sono rimasti monocomparto vengono considerati insieme ai fondi multicomparto.
(2) I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il valore della garanzia.
(3) Il rendimento aggregato è calcolato come media dei rendimenti delle singole gestioni ponderati per l'ammontare di risorse gestite.
(4) Tasso di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.

Nella prima tabella i rendimenti delle forme pensionistiche complementari. Sotto gli esempi dei fondi dei chimici e degli energetici su uno stesso dipendente che ha aderito al fondo o ha lasciato il Tfr in azienda

IL CONFRONTO DEI CHIMICI

DATA ISCRIZIONE: 1° gennaio 2006 - COMPARTO: STABILITÀ

Dettaglio composizione controvalore nel fondo

Contributo aderente:	■	€ 4.110
TFR:	■	€ 24.018
Contributo azienda:	■	€ 4.535
Rendimento fondo:	■	€ 2.662
Totale controvalore:	■	€ 35.324

NB: si ricorda che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Si precisa inoltre che i rendimenti di ciascun socio variano in funzione dell'entità e della data dei versamenti, nonché della permanenza nei diversi comparti di investimento. Ogni aderente nell'area riservata trova il proprio effettivo rendimento espresso in euro e in percentuale, nonché un confronto con l'ipotetica situazione di non iscrizione analogo a quello sopra riportato.



Posizione equivalente in caso di non adesione al fondo

Contributo aderente:	■	€ 4.110
TFR:	■	€ 24.018
Contributo azienda:	■	€ 0
Rendimento TFR:	■	€ 1.954
Totale controvalore:	■	€ 30.082

IL CONFRONTO DI FONDENERGIA

SIMULAZIONE DI CONFRONTO PER LAVORATORE CON CCNL ENERGIA E PETROLIO ADESIONE DAL 01/01/06 AL 31/10/12 - FONDENERGIA RETRIBUZIONE LORDA 2011 € 35.000, CRESCITA REDDITO 2% L'ANNO, COMPARTO BILANCIATO, 100% TFR AL FONDO.

LAVORATORE A (ADERENTE A FONDENERGIA)

CONTRIBUTO ADERENTE	3.272
CONTRIBUTO AZIENDA	4.674
QUOTA TFR	15.761
RENDIMENTO FONDO	3.476
BENEFICIO FISCALE IN ACCUMULO	1.402
TOTALE POSIZIONE INDIVIDUALE	28.585
FISCALITÀ IN USCITA (LA RILIQUIDAZIONE NON SI APPLICA)	- 2.389
TOTALE NETTO IN USCITA	26.196
VANTAGGIO ADESIONE	8.218

LAVORATORE B (NON ADERENTE A FONDENERGIA)

REDDITO NETTO ADERENTE	3.272
CONTRIBUTO AZIENDA	-
QUOTA TFR	15.761
RENDIMENTO TFR	1.446
BENEFICIO FISCALE IN ACCUMULO	-
TOTALE CONTROVALORE	20.479
FISCALITÀ IN USCITA (COMPRESIVA DELLA RILIQUIDAZIONE)	- 2.501
TOTALE NETTO IN USCITA	17.978

VANTAGGIO FONDENERGIA: RENDIMENTO+CONTRIBUTO
AZIENDA+FISCALITÀ AGEVOLATA 8.218 euro

TOTALE NETTO SOLO TFR

17.978 euro

NB: avvertenza messaggio promozionale riguardante forma pensionistica complementare prima dell'adesione leggere la nota informativa, lo statuto ed il progetto esemplificativo standardizzato la documentazione informativa è disponibile presso gli uffici del personale e sul sito www.fondenergia.it - I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

verso contratti di assicurazione sulla vita, strutturati in Unit Linked (gli importi versati sono investiti in uno o più fondi) che dal 2008 hanno reso in negativo, tanto che i fantomatici 2.000 euro sarebbero diventati 1.873.

Questi calcoli dicono tutto? Non proprio, perché quando si parla di pensioni integrative i rendimenti svelano solo una parte della verità. E a sentire Sergio Corbelli, il presidente di Assoprevi-tenza, neanche quella più importante: «Il confronto - spiega il numero uno del centro tecnico sui fondi pensione - è sbagliato per-

ché non parliamo di realtà omogenee. Una cosa è il Tfr, un'altra una forma di risparmio realizzata, ad esempio, tramite un fondo comune, un'altra ancora un piano pensionistico complementare. Il primo problema è rispondere a questa domanda: mi servirà una seconda pensione o no? Se la risposta è positiva allora la scelta è obbligata: occorre aderire a un piano pensionistico complementare, buttarci dentro il Tfr, che ne è uno zoccolo finanziario fondamentale, il contributo del datore di lavoro e il proprio, nella misura più abbondante possibile. Quan-

to a risultati reddituali, le valutazioni vanno fatte nel lungo periodo: se si va a prendere il Previdai, il fondo pensione dei dirigenti industriali, si nota che, proprio nel lungo periodo, il Tfr lasciato in azienda, quanto a rendimento, è stato largamente battuto, ma in alcuni anni è stato addirittura doppiato. Insomma, la scelta è anzitutto previdenziale ma anche guardando i rendimenti la previdenza complementare è conveniente. Del resto con un'inflazione a due cifre, come quella di anni fa, il 75% dell'indice più l'1,5%, non protegge affatto dall'aumen-

to dei prezzi».

Anche perché prima di fare i conti è necessario considerare che per il secondo pilastro previdenziale esistono alcuni vantaggi oggettivi. Il primo: se il lavoratore decide di versare dei contributi aggiuntivi nei fondi, il datore di lavoro (sempre che gli accordi collettivi lo prevedano) è obbligato a fare lo stesso: di solito il suo versamento varia tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda.

PAROLA AI CHIMICI

A questo punto abbiamo chiesto a Fonchim, il fondo di chimici, farmaceutici e settori affini che conta su 151 mila aderenti un confronto (seconda tabella). Ne esce fuori che il lavoratore (stipendio vicino ai 50 mila euro lordi l'anno) che dal primo gennaio 2006 avesse investito 24 mila 18 euro di Tfr nel fondo di stabilità, grado di rischio medio che punta per il 70% in obbligazioni e il 30% in azioni, oggi se ne troverebbe 35 mila 324, mentre chi li ha lasciati in azienda supererebbe di poco quota 30 mila (30 mila e 82 euro). Motivo? Da un lato il miglior andamento del prodotto rispetto alla media del mercato calcolata dalla Covip (rendimento 2.662 euro contro i 1.954 del Tfr lasciato in azienda) e dall'altro il contributo aggiuntivo dell'impresa pari a 4.535 euro. Insomma, se ai 35 mila 324 togliamo i 4.535 aziendali resteremmo a quota 30 mila 789 che comunque supera i 30.082 del non aderente. Sia chiaro, non tutti i fondi hanno avuto gli stessi rendimenti positivi, ma il caso Fonchim è esemplificativo anche perché stiamo parlando di una tra le associazioni che ha più anni alle spalle nella gestione delle pensioni di secondo livello. Semmai si può eccepire sul salario della categoria.

MENO BALZELLI

Cinquantamila euro sono tanti e allora ci viene in soccorso Fondenergia (riservato ai lavoratori delle aziende del settore energia, petrolio e gas-acqua, circa 40.000 aderenti) che ha preparato un parallelo (il comparto, bilanciato, e la data della prima contribuzione sono gli stessi del primo esempio) per un dipendente che ha un reddito annuo di 35 mila euro lordi,

aggiungendo i vantaggi fiscali. Che non sono pochi. I contributi versati in aggiunta al conferimento del Tfr, infatti, sono deducibili fino a 5.164,57 euro. Mentre per le prestazioni finali è prevista l'applicazione di una ritenuta del 15% che può però diminuire dello 0,3% ogni anno dopo il quindicesimo anno di partecipazione alla forma complementare fino a un minimo del 9%. Ma non solo. Perché i rendimenti che man mano vengono accumulati scontano un'imposta dell'11% al posto del 20 di quasi tutti i prodotti del risparmio. Vediamo l'ultima tabella: sommando il contributo dell'aderente maggiorato da quello dell'azienda ai vantaggi fiscali (aliquota al 15 anziché al 23 e assenza di riliquidazione, cioè di un'ulteriore aliquota pari alla media della tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni) e ai rendimenti (da soli danno un surplus superiore ai duemila euro) si ottiene un vantaggio pari a 8.218 euro.

Morale della favola? Non c'è una regola assoluta, emerge però che il versamento di un contributo aggiuntivo e il conseguente obbligo di fare altrettanto da parte del datore di lavoro fa la differenza. Poi c'è da aggiungere la fiscalità di vantaggio. Insomma, delle agevolazioni oggettive ci sono, poi starà al singolo lavoratore controllare i rendimenti del fondo al quale decide di aderire in un lasso temporale sufficientemente ampio. Perché, ed è bene ricordarlo sempre, Perché, è bene ricordarlo sempre, stiamo parlando di un prodotto previdenziale, non di un investimento «a breve».

Previdenza poco rosa

Le donne non si preoccupano abbastanza di costruire una pensione di scorta. Eppure le lavoratrici sono tra le categorie più esposte alla precarietà

di Carlo Giuro

La previdenza integrativa in Italia non ha ancora conquistato abbastanza le donne. Secondo i dati contenuti nell'ultima Relazione della Covip vi è infatti un tasso di partecipazione del 28,7% per gli uomini e del 25,7% per le donne. Gli iscritti di sesso maschile rappresentano il 64,3% (età media 44,6) mentre le donne soltanto il 35,7% (età media 42,8). Proseguendo nella disamina per categoria professionale, nel caso dei lavoratori autonomi si ha un'adesione maschile del 71,3% e femminile del 28,7%; per quel che riguarda i lavoratori dipendenti si ha una ripartizione del 63,7% di partecipazione maschile e 36,3% femminile. Interessante anche la ripartizione territoriale delle adesioni totali: nell'Italia Nord occidentale si concentra il 33,8% degli aderenti maschi e il 35% degli aderenti donne, nel Nordest il 23,9% degli aderenti maschi e il 26% degli aderenti donne, al Centro Italia si concentrano il 20,7% degli aderenti uomini e il 21,3% delle aderenti donne. Infine nell'Italia meridionale e insulare sono presenti il 21,6% degli aderenti maschi e il 17,8% delle aderenti donne. Nei fondi pensione negoziali il 67,3% degli aderenti è uomo contro il 33,6% delle donne; nei fondi pensione aperti il 65,1% degli aderenti è maschio mentre il 34,9% è donna; con riferimento ai pip

si ha un 57,4% di aderenti di sesso maschile e un 42,% di sesso femminile e infine nei fondi pensione preesistenti il 66,3% degli aderenti è uomo mentre il 33,7% è donna. Occorre dunque stimolare e incentivare una maggiore partecipazione femminile alle forme di previdenza complementare come più volte auspicato dalla Covip.

La stessa Corte dei conti nell'ambito della sua recente Relazione alla gestione finanziaria dell'Inps ha individuato proprio nelle donne, oltre che nei giovani e nei più anziani le categorie più esposte alla precarietà del mercato del lavoro con conseguente rischio previdenziale in termini di adeguatezza delle prestazioni. Emerge allora con sempre maggiore rilevanza la necessità per la platea femminile di fronteggiare per tempo il rischio di sopravvivere al proprio reddito in considerazione del fatto che il tempo in termini finanziari non è un fattore irrilevante.

Come provvedere allora? Informarsi sulla propria futura situazione pensionistica, conoscere il funzionamento della previdenza integrativa anche e soprattutto in relazione ai meccanismi di natura finanziaria, scegliere lo strumento più consono alle proprie esigenze personali e caratteristiche lavorative. (riproduzione riservata)



Al via Futura, il fondo dei Geometri

Diventa operativo il fondo pensione dei geometri liberi professionisti e dei loro familiari a carico. Futura, questo il nome del comparto promosso dalla Cipag, Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi Professionisti, ha dato il via alle adesioni. Il fondo ha un monocomparto di tipo bilanciato. L'aderente gode della deducibilità annua dei contributi fino a 5.164,57 euro e della tassazione agevolata delle prestazioni con aliquota che diminuirà dal 15% al 9% in base alla permanenza. Intanto il

comitato dei delegati della Cipag ha approvato il bilancio di previsione 2013 che ha un risultato economico positivo di 19,6 milioni di euro, e ha esaminato la sentenza del Consiglio di Stato che il 28 novembre ha ribadito l'inclusione delle casse privatizzate tra le pubbliche amministrazioni dell'elenco Istat del conto consolidato dello Stato. La Cipag, sostenendo la posizione assunta dall'Adepp, ritiene che la norma sia incostituzionale e che possa essere portata all'esame della Corte di giustizia europea.

Lo Stato cattivo inquilino

Gli immobili delle casse momentaneamente sfitti saranno requisiti per esigenze pubbliche: affitti decisi dal Demanio e scontati del 30%

Lo Stato non molla gli immobili delle casse di previdenza dei professionisti. E su quelli momentaneamente liberi, a partire dal 2013, deciderà se trasferirci gli uffici della pubblica amministrazione imponendo contratti di locazione ribassati del 30% rispetto al valore locativo presunto deciso dal

Demanio. Lo prevede la Spending review, la stessa legge 135/2012 che ha imposto agli enti previdenziali di destinare parte dei loro risparmi (il 5% nel 2012 e il 10% nel 2013 sui consumi intermedi) al risanamento del debito pubblico.

Marino a pagina 28

Entro il 31/12 gli enti dei professionisti devono comunicare la destinazione degli immobili

Lo Stato in affitto dalle Casse

Il Demanio deciderà il prezzo. E poi lo sconterà del 30%

DI IGNAZIO MARINO

Lo Stato non molla gli immobili delle casse di previdenza dei professionisti. E su quelli momentaneamente liberi, a partire dal 2013, deciderà se trasferirci gli uffici della pubblica amministrazione imponendo contratti di locazione ribassati del 30% rispetto al valore locativo presunto deciso dal Demanio. Lo prevede la Spending review, la stessa legge 135/2012 che ha imposto agli enti previdenziali di destinare parte dei loro risparmi (il 5% nel 2012 e il 10% nel 2013 sui consumi intermedi) al risanamento del debito pubblico. Dunque, non si sono ancora spente le polemiche sulla norma del ddl Sviluppo relativa alla svendita agli inquilini delle case degli enti (si veda *ItaliaOggi* del 6/12/2012), poi ritirata, che sta per arrivare una nuova tegola su un patrimonio di oltre 12 miliardi di euro. E che, come ha ricordato più volte la ragioneria dello Stato, è a garanzia delle pensioni dei professionisti.

La norma. È l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella leg-

ge 135/2012 che prevede il nuovo adempimento nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica. E ancora una volta è il controverso elenco Istat delle pubbliche amministrazioni (che il Consiglio di stato, con la sentenza n. 6040/12, ha ritenuto legittimo nella sua composizione allargata con dentro le casse privatizzate e private) ad allargare agli istituti previdenziali dei professionisti gli adempimenti previsti per gli enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Questi ultimi, prevede la legge, «comunicano all'Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L'Agenzia, verificata la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle amministrazioni dello stato, ne dà comunicazione agli enti medesimi per la formalizzazione del rapporto contrattuale al quale gli enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30 per cento del valore locativo stabilito dalla competente Commissione di congruità dell'Agenzia». Ma non solo. «In caso di inadempimento dei predetti obblighi

di comunicazione, il Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei Conti».

Le case degli enti. Stando ad un recente rapporto sull'investimento immobiliare nel settore previdenziale italiano, realizzato dalla Tamburini Real Estate su dati del ministero del lavoro, il patrimonio immobiliare delle casse ammonta a 12,5 miliardi di euro (circa il 30% del totale) di cui 9,2 miliardi in gestione diretta e 3,3 indiretta. Dalla rappresentazione grafica (si veda tabella in pagina) emerge che Enasarco (l'ente degli agenti di commercio) ed Enpam (medici) rappresentano i proprietari principali, rispettivamente con 3,7 e 3,4 miliardi di euro investiti nel settore e che quindi costituiscono, da soli, il 56,7% del totale del patrimonio immobiliare del comparto. All'estremo opposto ci sono Enpab (biologi) ed Epap (pluricategoriale per agronomi e forestali, geologi, attuari e chimici), entrambi



appartenenti alla categoria 103/96 di più recente costituzione, che non detengono alcuna proprietà immobiliare. Per quanto concerne, invece, non i dati in termini assoluto, bensì in termini di quota sul totale del patrimonio, si nota che la cassa maggiormente orientata verso il comparto

immobiliare, è il Fasc (Agenti spedizionieri e corrieri), con quasi il 73% in immobili, pari a 422 milioni, seguito poi da Enasarco (62,3%), Istituto di previdenza dei giornalisti (50%) e Cassa del Notariato (44,6%). Ma solo con la comunicazione al demanio de-

gli immobili sfitti si capirà quanto inciderà ulteriormente, oltre ai 7,6 milioni che gli enti hanno già stimato che verseranno allo stato (si veda *ItaliaOggi* dell'1/12/2012), la Spending review.

—© Riproduzione riservata—

AGENZIA DEL
DEMANIO

IL PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI (EURO) – 2010

IMMOBILIARE

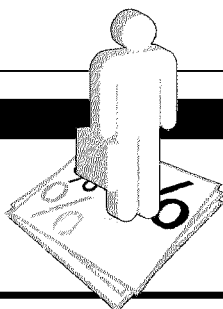
	Gestione diretta	%	Gestione indiretta	%	Investimenti immobiliari	%
Cassa Commercialisti	283.421.461	7,3	0	0,0	283.421.461	7,3
Cassa Forense	429.284.616	10,1	90.012.050	2,1	519.296.666	12,3
Cassa Geometri	409.061.738	25,3	2.500.000	0,2	411.561.738	25,4
Cassa Notariato	386.196.655	27,6	238.166.853	17,0	624.363.508	44,6
Cassa Ragionieri	436.075.863	28,1	46.053.288	3,0	482.129.151	31,1
ENASARCO	2.991.467.058	50,0	738.354.624	12,3	3.729.821.682	62,3
ENPAOL	123.658.670	21,5	18.450.000	3,2	142.108.670	24,8
ENPAF	145.821.517	13,3	166.500.000	15,2	312.321.517	28,4
ENPAIA	379.627.395	28,8	0,0	0,0	379.627.395	28,8
ENPAM	1.806.317.286	17,3	1.577.088.436	15,1	3.383.405.722	32,4
ENPAV	15.734.024	5,4	5.000.000	1,7	20.734.024	7,2
FASC	182.959.404	31,5	239.528.452	41,3	422.487.856	72,8
INARCASSA	712.376.000	14,2	95.361.959	1,9	807.737.959	16,1
INPGI (Gest. Sostit. AGO)	713.052.024	48,3	25.000.000	1,7	738.052.024	50,0
ONAOI	82.943.557	25,3	0	0,0	82.943.557	25,3
PRIVATO 509/94	9.097.997.268	22,9	3.242.015.662	8,1	12.340.012.930	31,0
PRIVATO 103/96	129.571.648	5,1	88.532.027	3,5	218.103.675	8,6
PRIVATO TOTALE	9.227.568.916	21,8	3.330.547.689	7,9	12.558.116.605	29,7

Fonte: T.R.E. – Tamburini Real Estate su dati del ministero del lavoro

PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

Dentro le scelte di Enasarco
Promotori, un no all'Oam

>PAG. 17-18



ENTI PREVIDENZIALI

L'errore di Enasarco sul portafoglio liquidità

Riclassificati due hedge fund dopo l'operazione nel settembre 2011
Le tensioni nei comitati e nel Cda dell'Ente

Marco lo Conte

Le acque sono tornate ad agitarsi in Enasarco. Da mesi si segnala una serie di frizioni all'interno delle varie componenti della Cassa, con una polemica accesa in occasione di diversi episodi: dalle difficoltà nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare, comprensibili vista l'impatto della crisi economica sulle disponibilità all'acquisto degli affittuari, alle scelte di portafoglio dell'Ente, da sempre tema di polemica. Questa volta il dibattito si è svolto in consiglio d'amministrazione e nelle commissioni patrimonio e bilancio. In particolare il tema ha riguardato la classificazione di alcuni investimenti: nel corso di una riunione del 12 giugno scorso, in commissione congiunta patrimonio e finanza, «il risk manager – si legge a verbale – ha evidenziato due situazioni che presentavano delle contraddizioni». Si tratta del fondo Algebris Financial CoCo Ordinary Distribution (20 milioni di euro) e del Globersel Natural Resources (15 milioni), cui è stata aggiunta «un'ulteriore integrazione senza alcuna delibera». I due fondi erano stati contabilizzati nel settembre 2011 come investimenti di liquidità, quando invece si

tratta di fondi hedge che presentano un valore quota in un caso giornaliero e nell'altro quindicinale; ma comunque non assimilabili alla disponibilità liquida di un conto corrente. Il posto giusto ove contabilizzare quegli investimenti non poteva che essere quello delle immobilizzazioni, ossia gli investimenti di medio e lungo termine, dal rischio e dal rendimento superiori rispetto alla parte a breve termine. La «contraddizione» segnalata alla commissione dal risk manager risiede nel fatto che la delega per la gestione della liquidità è affidata al direttore generale mentre le decisioni in merito alle immobilizzazioni è del consiglio d'amministrazione, come conferma Enasarco interpellata sul caso.

«L'errore c'è stato ma si può rimediare», aveva deciso la commissione al termine di una discussione che si indovina accesa, in cui lo stesso direttore generale rivendica l'implementazione delle nuove funzioni di controllo. Un rimedio cui ha messo mano il giorno dopo il Cda di Enasarco che ha riclassificato le quote del fondo di Algebris come investimenti immobilizzati e che ha autorizzato la dismissione del Globersel Natural Resources «non appena si avranno condizioni di mercato favorevoli», complice il risultato negativo constatato a quel momento. Nelle ultime settimane si è registrata l'uscita da Enasarco del direttore generale Carlo Felice Maggi e la sostituzione del dirigente del servizio finanza Marco Di Vito, entrambi per ragioni di salute.

L'ente torna a vivere una fase delicata: spinge verso il rinnovamento e la trasparenza, introducendo su input

Il patrimonio dell'ente

Enasarco ha avviato nel 2008 la dismissione di 17 mila immobili di proprietà. Il valore stimato all'epoca era di oltre 4 miliardi di euro. Finora ne sono stati venduti oltre 5 mila; l'ente fa sapere che nelle prossime settimane partiranno 10 mila lettere con proposte di vendita. Il patrimonio mobiliare è di circa 3,5 miliardi di euro

FONDI MONETARI E LIQUIDITÀ A BREVE

3,02

Rendimento 1,6%

OBB. E POLIZZE A CAPITALIZZAZIONE

1,43

Rendimento 5,4%

FONDI IMMOBILIARI

37,14

Rendimento 6,0%

INVESTIMENTI ALTERNATIVI

55,39

Rendimento 0,2%

PRIVATE EQUITY

1,81

Rendimento 0,2%

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1,21

Rendimento 1,5%

FONTE: Bilancio Enasarco 2011

del direttore generale Maggi nel marzo scorso la figura del risk manager, con mandato a Deloitte per i rischi operativi e a Mercer per i rischi finanziari. Ma le polemiche sulle scelte di portafoglio non mancano: pochi mesi fa Enasarco ha ristrutturato per la terza volta in 4 anni titoli per 1,3 miliardi di euro (compreso il veicolo Anthracite,

780 milioni). Un miliardo circa è stato affidato alla Sicav lussemburghese Europa Plus gestito dalla Gwm di Sigieri Diaz Della Vittoria Pallavicini. Altri 300 milioni sono andati a Optimum Asset Management, società lussemburghese specializzata nel settore immobiliare e guidata da Alberto Matta. Tensioni che non traspaiono dal via li-

bera del Ministero del Welfare all'equilibrio di bilancio a 50 anni; anche se si stima un rendimento reale dei patrimoni del -0,2% per l'anno in corso.

marco.loconte@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti sotto la lente della Procura

Dall'Enpam all'Epap, i magistrati romani indagano per truffa

■ Dovrebbe essere materia di attuari, *risk manager*, gestori finanziari, sta invece diventando oggetto di analisi dei periti delle procure. Non in tutti i casi, ovviamente. Ciò che prima è stato *rumor* e poi, una volta verificato, report giornalistico (sulle pagine di Plus24 e del Sole 24 Ore) ora è materia delle indagini dei magistrati. Quella più eclatante, avviata nell'aprile scorso, riguarda l'Enpam, la cassa previdenziale dei medici italiani, messa sotto la lente dal procuratore aggiunto di Roma Nello Rossi e dal sostituto Corrado Fasanelli. L'ipotesi di reato di truffa aggravata riguarda i vertici dell'Ente: dal presidente Eolo Parodi all'ex consigliere esperto Maurizio Dallochio. L'indagine era stata avviata dalla denuncia di un ex consigliere di Enpam e da cinque presidenti di ordini provinciali; sotto la lente della magistratura la sottoscrizione da parte dell'ente di titoli strutturati che hanno prodotto minusvalenze anche rilevanti, i cui intermediari avrebbero incassato commissioni elevate. Titoli oggetto di analisi da parte dello stesso ente, così come su queste pagine già nel 2011. In cui evidenziavamo la circostanza per cui diversi titoli erano stati ristrutturati più volte a breve distanza di tempo.

Altro caso passato agli "onori" delle cronache, quello dell'immobile in via della Stamperia 64 a Roma comprato e venduto nel giro dello stesso giorno dall'Epap, ente previdenziale degli psicologi. Un palazzo acquistato dal fondo Omega (Idea Fimit Sgr) per 44 milioni di euro, di cui 18

versati all'intermediario, la Estate Due del senatore Pdl Riccardo Conti. Anche in questo caso la Procura di Roma ha avviato un'indagine per truffa condotta dai pm Corrado Fasanelli e Erminio Amelio.

Casi che è difficile ritenere isolati per un mondo, quello delle Casse dei professionisti, oggetto per anni di avances da parte di *investment bank* che spesso hanno collocato strumenti poco liquidi e molto complessi. Sporadiche le prese di posizione dei ministeri vigilanti questi enti, i cui rappresentanti siedono nei consigli d'amministrazione. Tanto da spingere di recente il governo ad affidare alla Covip la vigilanza anche su questo settore. Vigilanza che tuttavia ancora attende i decreti attuativi. — **Ma.I.C.**

twitter.com/24previdenza

marco.loconte.blog.ilsole24ore.com/

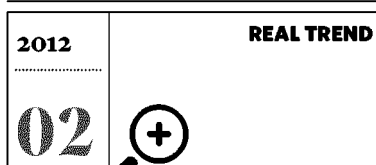
© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nella foto il palazzo di via Stamperia 64 a Roma comprato e venduto in un giorno solo. Sul caso indaga la Procura di Roma

L'OSSERVATORIO MENSILE DELL'ANASF

Mancato decollo per la previdenza



a cura dell'Anasf

■ La previdenza complementare non decolla, anzi riscuote scarso consenso tra i risparmiatori. Nella maggioranza dei casi, solo un quarto della clientela dei promotori ha richiesto informazioni sugli strumenti previdenziali e il 38% rispon-

de di non aver ricevuto alcuna richiesta. La sottoscrizione di prodotti previdenziali è rimasta stabile (lo dice il 59% del campione), oltre che bassa per il 24%, giustificando la scarsa percentuale di raccolta del panel nel comparto assicurativo-previdenziale nell'ultimo mese (solo il 21% dice di aver collocato strumenti di questo tipo, a fronte del 47% sul risparmio gestito). Quanto ai (pochi) clienti interessati alla previdenza complementare i più attenti hanno un'età tra 46 e 55 anni (per il 47% dei pf intervistati), seguiti dai risparmiatori tra 36 e 45 anni (per il 36% del campione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quali prodotti hai collocato alla clientela in misura prevalente nell'ultimo mese?

Risparmio gestito	47%
Assicurativo-previdenziale	21%
Risparmio amministrato	21%
Altro	11%

Nell'ambito del risparmio gestito quali prodotti hai collocato in misura maggiore nell'ultimo mese?

Gpm	5%
Gpf	5%
Fondi azionari	16%
Fondi bilanciati	18%
Fondi obbligazionari	31%
Fondi monetari	10%
Fondi di fondi	15%

Nell'ambito dei prodotti previdenziali quali prodotti hai collocato in misura maggiore nell'ultimo mese?

Index linked	8%
Unit linked	23%
Fondi pensione	16%
Fip o pip	14%
Puro rischio	11%
Polizze infortuni e malattia	9%
Polizze di rendita	11%
Long Term Care	8%

Nell'ambito del risparmio amministrato quali servizi hai collocato di più nell'ultimo mese?

Azioni	22%
Obbligazioni	43%
Titoli di stato	35%

Nell'ambito della voce Altro quali

prodotti/servizi hai collocato di più nell'ultimo mese?

Conti correnti	58%
Leasing	17%
Mutui	25%

Nell'ultimo mese il numero complessivo dei tuoi clienti è:

Cresciuto	46%
Rimasto stabile	49%
Diminuito	5%

Per i tuoi clienti rappresenti l'unico riferimento per le scelte di investimento?

Sì, sono il loro unico interlocutore	13%
No, si avvalgono di promotori finanziari di società diverse	13%
No, si avvalgono di me e di operatori bancari/postali	70%
Altro	3%
Non so	1%

Quale percentuale di ricchezza dei tuoi clienti gestisci?

Fino al 100%	18%
Oltre la metà del loro patrimonio	64%
Fino a massimo la metà della loro ricchezza	17%
Non so	1%

La tua raccolta netta conseguita

Negativa	17%
Fino a 25mila euro	16%
Da 25mila a 100mila euro	29%
Da 100mila a 250mila euro	20%
Oltre 250mila euro	18%

Guida alla lettura

Real Trend è un'indagine on line, strutturata sulla base delle risposte fornite da un panel permanente di 600 promotori finanziari soci Anasf (Associazione nazionale dei promotori finanziari) di tutta Italia, che rileva mensilmente i mutamenti che avvengono nella fascia di mercato presidiata dai pf. L'indagine è stata realizzata dal 16 novembre all'11 novembre ed è relativa all'ultimo mese.

Quanto pensi di aver guadagnato nell'ultimo mese (provvigioni di sottoscrizione più management fee)?

Fino a 3.000 euro	21%
Da 3.001 a 5.000 euro	27%
Da 5.001 a 7.000 euro	18%
Da 7.001 a 9.000 euro	14%
Oltre 9.001 euro	20%

Quanti clienti si sono interessati negli ultimi mesi agli strumenti di previdenza complementare?

Tutti mi hanno chiesto informazioni	1%
I tre quarti dei miei clienti	2%
Circa la metà	5%
Solo un quarto della mia clientela	54%
Nessuno	38%

La richiesta di sottoscrizione di prodotti di tipo previdenziale negli ultimi mesi è:

Cresciuta	17%
Rimasta stabile	59%
Diminuita	24%

A quale fascia d'età appartengono i clienti che attualmente utilizzano il risparmio con finalità previdenziali?

Fino ai 35 anni	5%
Dai 36 ai 45 anni	36%
Dai 46 ai 55 anni	47%
Dai 56 ai 65 anni	9%
Oltre i 65	3%

Finanza

I fondi PensPlan Invest vincono l'Ipe Award



Premio Florian Schwienbacher

BOLZANO — Gli innovativi strumenti finanziari di PensPlan Invest, la Sgr del gruppo PensPlan della Regione, nonché il razionale utilizzo di fondi comunitari armonizzati, ha portato al conferimento ai PensPlan Pension Funds del prestigioso premio Ipe Awards «Best Pension Funds in Italy» nell'ambito della dodicesima edizione, svoltasi quest'anno a Copenaghen, il più atteso appuntamento all'interno della comunità dei fondi pensioni europei. PensPlan Invest Sgr, istituita nel 2001, è divenuta in questi anni il centro di eccellenza in materia finanziaria ed il primo riferimento nella gestione del risparmio previdenziale.

PensPlan Pensions Funds, già nel 2009 avevano ricevuto il premio «Best Small European Pension Fund». L'attuale situazione di crisi e i complessi limiti posti dalle leggi sugli investimenti previdenziali, hanno sollecitato PensPlan Invest a realizzare strumenti innovativi. L'investimento dei fondi pensioni locali di parte delle risorse in questi strumenti, ha richiamato l'attenzione del settore finanziario internazionale col conferimento del prestigioso riconoscimento. Florian Schwienbacher, direttore della PensPlan Invest, ha guidato la delegazione che ha ricevuto il premio a Copenaghen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

